



2025 FASCICOLO II

Antonio Ruggeri

Famiglia e Costituzione: un modello aperto e *in progress*?

19 maggio 2025

IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO
CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO



Antonio Ruggeri

Famiglia e Costituzione: un modello aperto e *in progress*?* **

SOMMARIO: 1. La spinosa questione concernente l'idoneità del diritto a disciplinare i fatti di sentimento e il modello costituzionale di famiglia, in parte ancora da realizzare e in parte ormai invece obsoleto. – 2. Quando la legge comune va oltre la soglia della tutela offerta ai diritti fondamentali dalla Costituzione, portandola ancora più in alto (con specifico riguardo alla parità di trattamento riservata ai figli, indipendentemente dal fatto di essere, o no, nati in costanza di matrimonio). – 3. Come distinguere gli sviluppi normativi e giurisprudenziali idonei a concorrere alla incessante rigenerazione semantica degli enunciati costituzionali nel segno della continuità rispetto alle modifiche tacite degli stessi? – 4. La duttilità degli enunciati costituzionali e i punti fermi del modello dagli stessi composto, avuto riguardo *a)* alla necessaria formalizzazione del vincolo coniugale per il tramite del matrimonio; *b)* al carattere monogamico della famiglia; *c)* alla struttura eterosessuale della coppia che vi dà vita e *d)* ai diritti-doveri dei genitori e, specularmente, ai doveri-diritti dei figli. – 5. Famiglia *stricto sensu* e unioni "parafamiliari": in ispecie, la spinosa questione relativa alla estensione alle seconde delle regole stabilite per la prima, senza che di quest'ultima si smarrisca la identità costituzionale, e il *trend* oggi particolarmente vistoso volto a frantumare la struttura stessa della famiglia, del quale è una spia altamente indicativa l'accesso consentito al *single* all'adozione internazionale, espressivo di un autentico ossimoro costituzionale. – 6. Unioni omosessuali e condizione dei minori, con specifico riguardo ai casi in cui questi ultimi siano venuti alla luce a seguito di gestazione per conto terzi, casi che richiedono di essere risolti valutando di volta in volta quale sia il preminente interesse dei minori stessi. – 7. La tipizzazione dei rapporti intercorrenti tra le persone che danno vita ad una unione "parafamiliare" rispetto a quelli propri dei coniugi e il divieto di qualsivoglia discriminazione nel trattamento riservato ai figli. – 8. L'interpretazione "conforme" endocostituzionale, ovvero sia la rilettura degli enunciati specificamente riguardanti la famiglia in senso assiologicamente orientato ed in considerazione di talune indicazioni offerte dalla disciplina subcostituzionale. – 9. Varianti dello *standard* costituzionale e torsioni del modello, riviste alla luce di alcune *consuetudini culturali* di riconoscimento diffuse e radicate nel corpo sociale.



** Testo rielaborato di una relazione svolta al Convegno su *Cinquant'anni dalla riforma del diritto di famiglia del 1975: una svolta epocale delle relazioni familiari? I «precedenti», lo «stato dell'arte» e le «prospettive»*, Messina 16-17 maggio 2025, alla cui data è aggiornato.

Dedico *toto corde* questo scritto alla memoria di Lino Costanzo, persona di cristallina onestà, studioso acuto ed appassionato, amico generoso ed affettuoso.



ABSTRACT: *The essay examines the evolving relationship between constitutional law and the regulation of family and affective relationships, highlighting the tension between an only partially realized constitutional model of the family and current normative developments. It focuses on cases where ordinary legislation goes beyond the core constitutional guarantees—particularly in ensuring equal treatment for all children—and on how such developments may contribute to or distort the implicit evolution of constitutional principles. Central elements of the traditional model—marriage formalization, monogamy, heterosexuality, and the mutual rights and duties of parents and children—are contrasted with the rise of “parafamilial” unions. The analysis addresses the risks of eroding the constitutional identity of the family, especially considering trends such as international adoption by single individuals and the recognition of same-sex parenting through surrogacy. The contribution concludes by reflecting on constitutionally consistent interpretations informed by subconstitutional norms and evolving social practices.*

1. *La spinosa questione concernente l’idoneità del diritto a disciplinare i fatti di sentimento e il modello costituzionale di famiglia, in parte ancora da realizzare e in parte ormai invece obsoleto*

La famiglia costituisce un banco di prova particolarmente attendibile al fine di stabilire fino a che punto la Carta costituzionale sia in grado di tracciare i lineamenti degli istituti giuridici disciplinati e di esprimere una *vis* prescrittiva apprezzabile nei riguardi dell’esperienza sottostante in ciascuna delle sue articolazioni e manifestazioni, in ispecie al piano delle pratiche di normazione e di giurisdizione.

Qui più che altrove, per vero, si ha riscontro del moto incessante che attraversa e connota la struttura della Costituzione e ne segna i più salienti sviluppi¹.

Vado subito al cuore della questione oggetto della succinta riflessione che mi accingo a svolgere e che si fa riportare all’interrogativo seguente: si ha un modello costituzionale di famiglia compiutamente definito e, se sì, quali ne sono i tratti maggiormente salienti? E ancora: quali le più marcate e vistose tendenze dell’esperienza che hanno, per la loro parte, concorso

¹ Su di che, v., part., M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in [Rivista AIC](#), 1/2013, 1° marzo 2013; di “evoluzione” delle norme costituzionali, con specifico riguardo alle esperienze della giustizia costituzionale, discorre A. SPADARO, *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, 3/1998, 343 ss. Su *La Costituzione e le transizioni del XXI secolo* si è tenuto un convegno presso l’Università Parthenope di Napoli nell’ottobre 2024, a cura di A. Papa, in [PasSaggi costituzionali](#), 2/2024; a *Le transizioni della Costituzione materiale nel XXI secolo* è, poi, dedicato un convegno svoltosi il 26 febbraio 2025 presso l’Università di Roma Tre.



alla conformazione del modello stesso e quali, di contro, quelle che, da esso deviando, ne hanno maggiormente distorto i lineamenti?

Dare una risposta sicura e complessivamente appagante ai quesiti suddetti non è affatto agevole, specie ove si consideri che il modello in parola ha una intrinseca, notevole capacità di escursione di campo, al suo interno rinvenendosi tanto indicazioni normative talmente ispirate ed avanzate da non essere ad oggi, a distanza di oltre tre quarti di secolo dal varo della Carta, riuscite ad affermarsi a pieno nell'esperienza, quanto altre, all'opposto, che possono qualificarsi come ormai obsolete. Per l'uno e per l'altro verso, dunque, una parte consistente del modello non ha avuto (e non ha) modo di rispecchiarsi fedelmente nell'esperienza. La qual cosa, per vero, la dice lunga in merito alla effettiva forza normativa di cui la Costituzione dispone, tanto più poi che si ha qui riguardo alla formazione primigenia costitutiva del corpo sociale – *principium urbis*, secondo la pregnante definizione datane da Cicerone² –, chiamata a giocare un ruolo di prima grandezza in ordine alla complessiva caratterizzazione del corpo stesso ed alla sua attitudine a trasmettersi integro nel tempo.

Il disposto maggiormente avanzato (e, però, allo stesso tempo di problematica, piena realizzazione) è, a mia opinione, quello relativo all'eguaglianza morale, prima e più ancora che giuridica, dei coniugi³, nella quale si ha forse la più luminosa e qualificante immagine della evoluzione del modello di famiglia e, a un tempo, dei rapporti tra i sessi⁴. Una formula, perciò,

² Vi fa opportunamente richiamo anche L. TRUCCO, *Natura e sentimento nel diritto*, Mimesis, Milano 2024, 79.

³ In tema, v., almeno, G. SILVESTRI, *Brevi note sull'eguaglianza "morale" dei coniugi*, in *Studi sulla riforma del diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano 1973, 75 ss.; P. PERLINGIERI, *Sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, in *Dir. e giur.*, 1974, 485 ss.; AA.VV., *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, ESI, Napoli 1975; M. BESSONE, *Eguaglianza "morale" dei coniugi e condizione giuridica della donna*, in *Riv. not.*, 1975, 729 ss. e, dello stesso, *sub art. 29*, in *Comm. Cost.*, art. 29-34, *Rapporti etico-sociali*, diretto da G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso, Zanichelli - Il Foro italiano, Bologna - Roma 1976, 1 ss.; F. CAGGIA - A. ZOPPINI, *sub art. 29*, in *Comm. Cost.*, a cura di R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, I, Utet, Torino 2006, spec. 611 ss.; A. D'ALOIA - P. TORRETTA, *Questioni costituzionali in tema di famiglia (art. 29 Cost.)*, in *Codice ipertestuale della famiglia*, a cura di G. Bonilini e M. Confortini, e-book, UTET, Torino 2009, spec. al § 4; M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*², in *Comm. cod. civ.*, artt. 143-148, Giuffrè, Milano 2012, 14 ss., il quale si è, ancora da ultimo, soffermato con opportuni rilievi sul rispetto della personalità e della sensibilità del coniuge in *Le libertà personali nel rapporto coniugale*, in *Famiglia*, 6/2024, 693 ss.; F. BIONDI, *Quale modello costituzionale*, in AA.VV., *La famiglia davanti ai suoi giudici*, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, spec. 17 ss.; M. D'AMICO, *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, FrancoAngeli, Milano 2016, 145 ss.; M.E. LA TORRE, *I diritti della famiglia, matrimonio e divorzio*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, a cura di L. Delli Priscoli, Giuffrè Francis & Lefebvre, Milano 2023, 644 ss.

⁴ Sulla evoluzione del modello di famiglia un magistrale quadro di sintesi è in N. LIPARI, *Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali)*, in *Enc. dir.*, I tematici, IV (2022), *Famiglia*, diretto da F. Macario, 417 ss.; pure *ivi*, L. GARLATI, *Rapporti tra coniugi (evoluzione storica)*, 1103 ss., e, della stessa, *Le relazioni familiari nell'esperienza giuridica italiana tra otto e novecento. Storia di disuguaglianze e asimmetrie tra diritti riconosciuti e negati*, in AA.VV., *Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte*, a cura di G. La



assiologicamente pregnante che sembra riassumere ed emblematicamente rappresentare nel “microcosmo” dell’istituto familiare l’intera tavola dei valori fondamentali cui dà voce la Carta, espressivi dell’etica pubblica repubblicana in nome della quale l’ordinamento è stato ricostruito sin dalle sue fondamenta dopo l’immane tragedia della seconda grande guerra, con tutto ciò che essa ha complessivamente rappresentato per i singoli, l’intera comunità, le famiglie appunto⁵.

Torna qui a riproporsi l’annosa e spinosa questione relativa al carattere prescrittivo degli enunciati normativi riguardanti fatti di sentimento⁶: una questione di cui la Carta rende numerose ed eloquenti testimonianze in plurimi ambiti materiali di esperienza ed in relazione, perciò, a persone che versano in condizioni assai diverse tra di loro⁷.

Rocca, E. Bilotti, V. Piccinini, Giappichelli, Torino 2024, 3 ss.; v., inoltre, G. BEVIVINO, *Introduzione “critica” al diritto di famiglia. Regole e tendenze del moderno diritto delle relazioni familiari*, Giappichelli, Torino 2023.

⁵ Come si dirà meglio a momenti, la formula in parola evoca, infatti, uno scenario connotato da fattivo sostegno donatosi a vicenda dai coniugi (in specie, nei riguardi di chi ne ha maggiormente bisogno) in vista della ottimale affermazione dei valori di libertà ed eguaglianza, costitutivi – piace a me dire – della *coppia assiologica fondamentale* dell’ordinamento, e, per ciò stesso, della piena affermazione della personalità di entrambi che proprio nel rapporto di coppia ha modo di maturare e di realizzarsi al massimo delle sue potenzialità espressive. S’inscrivono, d’altronde, in questo quadro i doveri di fedeltà per un verso, di mutua assistenza morale e materiale dei coniugi per un altro verso, a riguardo dei quali, per tutti, v. M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*², cit., 71 ss., e, dello stesso, *Diritti e doveri dei coniugi (aspetti personali)*, in *Enc. dir., I tematici*, IV (2022), *Famiglia*, cit., 263 ss.

⁶ Da una prospettiva teorico-generale, v., spec., A. FALZEA, *Fatto di sentimento*, in *Enc. dir., ad vocem*, ora in Id., *Voci di teoria generale del diritto. Prolegomeni ad una dottrina del diritto*, Giuffrè, Milano 1985, 539 ss. Su natura e sentimento, di particolare interesse è, ora, L. TRUCCO, *Natura e sentimento nel diritto*, cit. Quanto, poi, ai controversi rapporti tra amore e diritto, dopo F. GAZZONI, *Amore e diritto, ovvero sia i diritti dell’amore*, ESI, Napoli 1994, v., part., A. CORDIANO, *Diritto d’amore e responsabilità civile*, in [Giustizia Insieme](#), 5 aprile 2024 e, nella stessa [Rivista](#), P. SPAZIANI, *Diritto e sentimento: le ragioni di un ritorno al principio di effettività*, 6 maggio 2020; R.C. CONTI, *Diritto, biodiritto e amore*, 15 aprile 2024; M. BIANCA, *Diritti d’amore e rapporti familiari*, 22 aprile 2024, e G. LUCCIOLI, *Il diritto d’amore in una prospettiva multidisciplinare*, 30 aprile 2024. Non si trascuri, poi, il diritto alla salvaguardia della intimità affettiva riconosciuto ai detenuti da [Corte cost. n. 10 del 2024](#): forma peculiare di realizzazione dei rapporti di coppia e di tutela della unità della famiglia. Con specifico riguardo al principio costituzionale dell’“onore”, v., di recente, M. GIAMPIERETTI, *Il principio costituzionale dell’«onore» (art. 54, comma 2, Cost.) e la sua efficacia prescrittiva*, in *Quad. cost.*, 2/2024, 335 ss. Mi è stata offerta l’opportunità di avviare una riflessione sul tema, per più aspetti scivoloso e però pure intricante, nel mio *La tutela dei diritti fondamentali tra ragione e sentimento*, in [Rivistaoidu.net](#), 1/2025, 15 marzo 2025, 1 ss.

⁷ Si pensi, per fare ora solo un esempio, al precetto che stabilisce per i condannati una soggezione a pene ispirate a senso di umanità [in tema, se si vuole, può ora vedersi il mio *Note minime sul diritto dei detenuti ad un trattamento rispettoso del senso di umanità*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2025, 25 gennaio 2025, 12 ss., ed ivi riferimenti; adde, da ultimo, A. PARLATO, *Il finalismo rieducativo di cui all’art. 27, comma 3, della Costituzione nell’attuale contesto degli istituti di pena*, in [Giustizia Insieme](#), 13 febbraio 2025; G. ROSSI, *Di una pena che non sia solo pena...*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2025, 19 febbraio 2025, 70 ss., e, nella stessa [Rivista](#), L. BUSCEMA, *Le finalità rieducative della pena tra riparazione del torto commesso e apprendimento significativo dei fondamenti culturali ed educativi del “vivere civile”*, 1/2025, 27 marzo 2025, 202 ss. Infine, D. GALLIANI, *Libertà personale e carcere*.



Il riferimento al carattere “morale” dell’eguaglianza tra i coniugi è, nondimeno, come si avrà modo di dire meglio a momenti, prezioso, avvalorando, per la sua parte, il paradigma monogamico dell’unione coniugale e, a un tempo, quello eterosessuale della coppia⁸. Fornisce, cioè, indicazioni di particolare rilievo che proiettano un fascio di luce sulla struttura stessa della famiglia e ne disvelano alcuni dei tratti maggiormente qualificanti ed espressivi.

Al corno opposto, si rinvergono affermazioni che, pur nelle non rimosse incertezze di dettato, parrebbero essere comunque ormai superate, a partire da quella concernente la *summa divisio* dei figli in naturali e legittimi il cui valore è, a conti fatti, meramente descrittivo di una diversa condizione di fatto cui però non corrisponde più – giustamente – un parimenti diverso trattamento di diritto. Una distinzione, questa, che ha – com’è noto – risalenti radici che, però, sembrano essersi ormai isterilite, non dando più alimento alla pianta. E, invero, per questo verso, la legislazione, anche sotto la spinta di coraggiose indicazioni giurisprudenziali e di una significativa evoluzione culturale maturata in seno al corpo sociale, si presenta essere maggiormente avanzata del dettato della Carta, portando all’effetto di cancellare senza rimpianto dalla lavagna costituzionale quel “compatibile” che figura nell’art. 30, III c., in relazione alla tutela giuridica (e – si badi – sociale) riservata ai figli nati fuori del matrimonio, assumendosi a parametro pur sempre i diritti dei membri della famiglia legittima. Un termine, quello ora fedelmente trascritto, che pur sempre allude ad una *minoritas* di *status* e d’immagine sociale che, oltre ad essere ingiustificata alla luce delle pregnanti indicazioni risultanti dai principi fondamentali dell’ordinamento⁹, non sembra ormai più accettata e *quodammodo* metabolizzata dal corpo sociale che, per fortuna, appare essere culturalmente più attrezzato ed avanzato rispetto allo stadio raggiunto dal modello costituzionale¹⁰.

Percorsi di diritto costituzionale penale, FrancoAngeli, Milano 2025]. Una formula, questa dell’art. 27, che rimanda a trattamenti esteriori comunque rispettosi della dignità del detenuto, idonei a sorreggerlo e ad accompagnarlo nel suo percorso rieducativo, si dà farne un uomo nuovo, restituito, dopo l’espiazione della pena, alla società, al cui progresso spirituale e materiale – come dice la Carta – può offrire il proprio fattivo concorso.

⁸ Si ha qui conferma del fatto che le qualificazioni risentono in rilevante misura del contesto culturale in cui s’inscrivono e svolgono. Da noi e nei Paesi occidentali in genere è inconcepibile, per l’aspetto morale appunto prima ancora che per ogni altro, il carattere poligamico dell’unione matrimoniale, diversamente da ciò che – come si sa – pacificamente si ammette presso culture diverse dalla nostra. L’affermazione fatta nel testo non ha, dunque, universale valenza, pur risultando largamente condivisa. Ad ogni buon conto, il discorso che si va ora facendo resta, ovviamente, circoscritto unicamente al nostro ordinamento, anche se alcune notazioni possono estendersi ad altri Paesi al nostro affini per tradizioni e connotati complessivi.

⁹ La qual cosa, poi, per vero testimonia un certo scollamento rinvenibile tra i principi stessi e il disposto dell’art. 30 ora richiamato: a riprova del fatto che la Costituzione può esibire interne disarmonie, rimediabili – sol che lo si voglia – con gli strumenti al riguardo dalla stessa Carta predisposti, a partire da quello della revisione costituzionale (ma v. gli svolgimenti che sul punto si faranno a breve).

¹⁰ Non si dimentichi, d’altronde, qual era lo scenario che aveva sotto gli occhi il redattore della Carta in un tempo ormai risalente e lontano dall’odierno contesto, uno scenario risultante altresì da elementi e tendenze nei cui riguardi il Costituente non ha mancato di prendere le distanze, come ha appunto fatto in relazione all’eguaglianza morale, prima ancora che giuridica, dei coniugi. Non è stato, tuttavia, così – come si viene dicendo



Il “compatibile” gioca, insomma, un’azione frenante al fine del pieno (e pienamente appagante) ricongiungimento dei disposti specificamente riguardanti la famiglia con i principi di base dell’ordine repubblicano, a partire da quelli che danno l’immagine più fedele ed emblematicamente espressiva di ciò che la Repubblica vuol essere, quale “luogo” cioè in cui la persona umana ha l’opportunità di realizzare se stessa in modo ottimale, pur alle difficili e per più versi proibitive condizioni oggettive di contesto. Rilevano al riguardo soprattutto i principi di cui agli artt. 2 e 3 della Carta¹¹, in rapporto ai quali i principi fondamentali restanti, pur se astrattamente tutti disposti – come si sa – in posizione paritaria, si pongono in funzione servente¹².

Il riconoscimento di un patrimonio di diritti fondamentali, unitamente ai doveri inderogabili cui fa richiamo l’art. 2, non avrebbe senso alcuno laddove proprio in seno alla formazione sociale per eccellenza, la famiglia, non se ne avesse integrale ed effettivo riscontro. È di qui che si riproduce e trasmette ad altre formazioni sociali e, quindi, all’intera comunità organizzata, come pure qui è il “luogo” nel quale attende le sue più probanti e rilevanti conferme. Se ne ha che l’eguaglianza morale dei coniugi ha, perciò, da riprodursi a cascata e fedelmente rispecchiarsi nell’eguaglianza parimenti morale, prima ancora che giuridica, dei figli, siano o no nati in costanza di matrimonio¹³.

– per ciò che attiene alla condizione dei figli, a riprova di talune non rimosse oscillazioni e di un qualche appannamento del modello, secondo quanto si preciserà ancora meglio a momenti.

¹¹ ... sulle cui mutue implicazioni, v., sopra tutti, G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma - Bari 2009.

¹² La qual cosa ha la sua pronta ed immediata giustificazione nella centralità di posto detenuta dalla persona umana, con i diritti fondamentali ed i doveri inderogabili che ne connotano lo *status*, in seno alla trama costituzionale, avvalorata da ciascuno dei principi cui dà voce la Carta e, soprattutto, dall’insieme dagli stessi composto [sul principio personalista, v., almeno, A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino 1997; A. MORELLI, *Il principio personalista nell’era dei populismi*, in questa *Rivista*, 2019/II, 18 luglio 2019, 359 ss., e, dello stesso, *Persona e identità personale*, in *Biolaw Journal*, Special issue, 2/2019, 19 dicembre 2019, 45 ss.; v., inoltre, utilmente, R. TREZZA, *La tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale: rilievi critici*, in *federalismi.it*, 16/2022, 15 giugno 2022, 277 ss.; V. BALDINI, *La Costituzione della persona e il costituzionalismo del mondo globale. Aspetti problematici di una tensione già esistente tra Costituzione della libertà ed esercizio del potere pubblico*, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2023, 21 giugno 2023, 289 ss., e, per ciò che attiene alle mutue implicazioni tra i diritti della persona e il carattere democratico dell’ordinamento, C. PANZERA, *Titolarità dei diritti fondamentali e società democratica*, in questa *Rivista*, 2023/II, 19 giugno 2023, 463 ss. Infine, R. BIFULCO, *I diritti e i doveri costituzionali*, in *Trattato di diritto costituzionale*, a cura di M. Benvenuti e R. Bifulco, Giappichelli, Torino 2022, 25 ss., e, se si vuole, il mio *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *federalismi.it*, 17/2013, 28 agosto 2013, 1 ss., nonché, con specifica attenzione ai lavori della Costituente, G. SPECIALE, *La persona: un’ideologia necessaria e comune a tutti. Voci dall’Assemblea Costituente (luglio 1946-marzo 1947) con una breve appendice sugli arredi delle aule di giustizia (2002-2006)*, in *paper*].

¹³ Ho già succintamente anticipato alcuni rilievi sul punto nel mio *La tutela dei diritti fondamentali tra ragione e sentimento*, [cit.](#)



La parità dei figli, ormai raggiunta al piano della disciplina subcostituzionale, recepisce pertanto un diffuso sentire in seno alla comunità e realizza un ponte, *secundum verba* mancante nel dettato originario (e, però, ancora oggi formalmente in vigore), tra il disposto dell'art. 30 sopra richiamato e quelli degli artt. 2 e 3 della Carta, con specifico riferimento alla "pari dignità sociale" che ad ogni persona è riconosciuta, tanto più poi laddove si abbia, come qui, riguardo al rapporto tra genitori e figli.

Per l'aspetto ora considerato, è dunque da considerare ormai venuto sostanzialmente meno uno dei pilastri fondanti l'istituto familiare, specificamente per ciò che concerne gli effetti discendenti dal matrimonio sul versante delle relazioni con i figli. D'altro canto, il matrimonio – ne va preso atto, guardando in faccia la realtà anche nelle sue espressioni a vario titolo sgradite – è ormai afflitto da una crisi d'identità che parrebbe non avere fine, testimoniata, a tacer d'altro, dai casi viepiù ricorrenti di coppie che si costituiscono e danno perciò vita a "famiglie" senza farvi ricorso, non avvertendo cioè il bisogno di dotare la formazione sociale cui danno vita del fondamento evocato dall'art. 29 della Carta. L'esperienza, insomma, va allontanandosi sempre di più da quel modello di famiglia ispirato al *favor matrimonii* che è sinteticamente ma efficacemente rappresentato nella legge fondamentale della Repubblica¹⁴.

2. Quando la legge comune va oltre la soglia della tutela offerta ai diritti fondamentali dalla Costituzione, portandola ancora più in alto (con specifico riguardo alla parità di trattamento riservata ai figli, indipendentemente dal fatto di essere, o no, nati in costanza di matrimonio)

Le notazioni sopra svolte spianano la via per una riflessione cui è, a mia opinione, da riconoscere generale valenza, seppur qui specificamente interessante in relazione alla famiglia. Occorre, infatti, chiedersi se la legislazione comune possa portarsi oltre la soglia indicata dalla Carta per ciò che attiene alla salvaguardia da apprestare ai diritti fondamentali e, in genere, al trattamento da riservare ad alcuni beni o interessi di rilievo costituzionale. La domanda non è peregrina, dal momento che i beni in parola richiedono assai di frequente di essere bilanciati tra di loro, la tutela offerta ad uno o più di essi comportando un sacrificio per altri, tanto più appunto laddove degli stessi si facciano portatori soggetti diversi che si trovino in reciproco conflitto. Riprendendo l'esempio sopra accennato, l'innalzamento della tutela data ai figli naturali potrebbe entrare in contrasto con quella di cui godono i figli legittimi o il coniuge.

¹⁴ Su ciò pertinenti rilievi in F. VARI, *Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana*, I, Cacucci, Bari, 2004, spec. 44 ss., e, dello stesso, *Se tutto è famiglia, nulla è più famiglia*, in AA.VV., *Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione?*, a cura di E. Bilotti e M. Sesta, in *Famiglia e diritto*, 11/2022, 1071 ss., e *A proposito della scomparsa (del progetto costituzionale di promozione) della famiglia*, in [Archivio giuridico online](#), 2/2023, 623 ss.



La bussola che, però, dà modo di risolvere la questione è nei principi fondamentali dell'ordinamento, in specie in quelli di cui agli artt. 2 e 3 e, ulteriormente, specificando, nel valore "supercostituzionale" della dignità della persona umana¹⁵. Ciò che fa aggio sulla bilancia è la qualità di figlio *ut sic*: a questa (e ad essa soltanto) guardano i principi suddetti, alla cui luce va dunque effettuata la ponderazione degli interessi dei soggetti in campo.

Di qui, una prima conclusione meritevole – a me pare – di essere presa in attenta considerazione; ed è che invalido è da qualificare un disposto normativo che, mostrandosi incompatibile con un disposto-parametro, rechi di riflesso un *vulnus* ai principi di base dell'ordinamento nel loro fare "sistema", non già che si discosti da una indicazione costituzionale allo scopo di dilatare il campo materiale della tutela o di innalzare il livello della stessa. Così è, d'altronde, per l'esplicito riconoscimento di nuovi diritti che si aggiungono a quelli preesistenti e con essi possono non di rado entrare in conflitto, partecipando ad operazioni di bilanciamento aperte ad ogni possibile esito. La qual cosa, tuttavia, non fa appunto da ostacolo alla loro venuta alla luce ed alla loro ottimale salvaguardia, alle condizioni oggettive di contesto. D'altronde, se è pur vero che la "invenzione" di nuovi diritti può equivalere nei fatti a più frequenti conflitti sia degli stessi *inter se* che con i vecchi, è parimenti vero che grazie ad essi si offrono alla persona nuove opportunità e spazi viepiù estesi per veder affermata la propria personalità ed appagati taluni bisogni elementari diffusamente ed intensamente avvertiti.

L'esperienza avvalora questa conclusione, tant'è che la disciplina, di cui alla legge n. 219 del 2012, che ha innovato, tra l'altro, all'art. 315 c.c. portando alla equiparazione del trattamento dei figli, non è stata caducata per violazione di quel "compatibile" che figura nell'art. 30¹⁶.

¹⁵ Così è definito da A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, Torino 1992, 221 ss., e, già, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss., e, quindi, in altri scritti.

Un opportuno riferimento alla dignità ed al libero sviluppo della persona in seno alla istituzione familiare può, ancora di recente, vedersi in C. CAMARDI, *Pluralismo e statuti giuridici delle persone*, in [Jus civile](#), 1/2023, spec. ai §§ 4 e 5.

¹⁶ In tema, nella ormai copiosissima lett., v., almeno, G. FAMIGLIETTI, *Filiazione e procreazione*, in AA.VV., *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit., 119 ss.; R. AMAGLIANI, *L'unicità dello stato giuridico di figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 3/2015, 554 ss., e, dello stesso, *Stato unico di figlio*, in *Enc. dir., I tematici*, IV (2022), *Famiglia*, cit., 1310 ss.; V. SESTA, *Filiazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir., Ann.*, VIII (2015), 445 ss.; G. FERRANDO, *Status unico di figlio e varietà dei modelli familiari*, in *Fam. e dir.*, 2015, 952 ss.; A. GORASSINI, *Un nuovo fonema giuridico: figlio. Lo stato unico di figlio nel tempo dell'eclissi del diritto civile*, in *Europa e dir. priv.*, 2/2018, 385 ss.; L. LENTI, *Uguaglianza fra tutti i figli, famiglia e matrimonio*, in AA.VV., *Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione?*, cit., 1078 ss.; M.E. LA TORRE, *La filiazione e i doveri-diritti dei genitori nei confronti dei figli*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, cit., 663 ss. Sullo *status filiationis*, tra gli studi di respiro monografico, v., almeno, R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Jovene, Napoli 2015, e F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 90 ss.



Si tratta, come si è venuti dicendo, di una soluzione salomonica che, però, a fugare ogni residuo dubbio circa la sua bontà, converrebbe – a me pare – “razionalizzare” a mezzo di una nuova disciplina costituzionale che smini il terreno su cui si radica l’istituto familiare, spazzando via senza alcun rimpianto il termine suddetto e, in genere, ogni indicazione in cui si dà comunque rilievo alla distinzione della condizione dei figli: dunque, anche l’inciso posto in coda al primo comma dell’art. 30 che, pur esplicitando lodevolmente che nessun trattamento sperequato va riservato in ragione della natura della prole per ciò che attiene all’esercizio delle attività genitoriali ivi descritte, parimenti evoca la distinzione suddetta. Di fatto – come si sa – ciò si è già avuto con l’aggiunta da parte della legge n. 219 del 2012 dell’art. 315-*bis* che ha, in buona sostanza, riscritto *in melius* la stessa formula costituzionale stabilendo che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

Di particolare interesse è, poi, il mutamento di prospettiva registratosi nel disposto in parola rispetto a quella da cui il Costituente ha riguardato ai rapporti tra genitori e figli. Qui, infatti, l’angolo visuale è *dalla parte dei genitori*, ai quali sono riferiti i doveri e diritti suddetti, mentre il nuovo dettato codicistico fa oggetto di osservazione i rapporti stessi *dal punto di vista dei figli*; ed anche da quest’angolo visuale, dunque, si coglie il *best interest* dei soggetti maggiormente meritevoli di cure e di attenzioni¹⁷. Si spiega, ad es., in questa luce

¹⁷ Sul principio in parola, fatto oggetto – come si sa – di una mole imponente di studi di vario segno, v., almeno, AA.VV., *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit., ed *ivi*, part., i contributi di L. GIACOMELLI, *(Re)interpretando i best interests of the child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica?*, 467 ss., e S. ROMBOLI, *La natura relativa ed il significato di clausola generale del principio dell’interesse superiore del minore*, 505 ss.; E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2016; della stessa, v., inoltre, *Il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli*, in AA.VV., *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, a cura di F. Marone, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 167 ss.; *I best interests of the Child. In occasione dei trenta anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989-2019)*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, III, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 2205 ss.; *Diritti fondamentali della persona di minore età e best interests of the child*, in [Giustizia Insieme](#), 6 febbraio 2023, e Pesare le parole. Il principio del best interests of the child come principio del migliore interesse del minore, in *Fam. dir.*, 4/2023, 365 ss.; N. DI LORENZO, *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all’interno delle relazioni famigliari*, in AA.VV., *Vecchie e nuove ‘famiglie’ nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali*, a cura di A. Ruggeri - D. Rinoldi - V. Petralia, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 299 ss.; pure *ivi*, S. AGOSTA, *Quando l’eterologa è inaspettata: il preminente interesse del minore quale criterio di reductio ad unum dei (troppi) frammenti di maternità*, 379 ss.; F.D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in AA.VV., *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione. Convegno in onore del Prof. Vincenzo Scalisi*, a cura di M. Trimarchi - A. Federico - M. Astone - C. Ciraolo - A. La Spina - F. Rende - E. Fazio - S. Carabetta, Giuffrè, Milano 2017, spec. 135 ss.; pure *ivi*, E. FAZIO, *Status filiationis e tutele dei figli non riconosciuti e non riconoscibili*, spec. 420 ss.; V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, I, 406 ss.; AA.VV., *The Best Interest of the Child*, a cura di M. Bianca, Sapienza University Press, Roma 2021; F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, cit., spec. 259 ss.; AA.VV., *Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni*



l'orientamento della giurisprudenza costituzionale volto ad assegnare il giusto rilievo a talune circostanze di fatto non tenute in conto da soluzioni legislative ispirate ad un rigoroso automatismo, portando appunto ad esiti giudicati pregiudizievoli nei riguardi dei minori e dei loro preminenti interessi¹⁸.

Ora, l'assistenza morale, opportunamente menzionata dalla legge, per un verso, rimarca l'interesse prioritario della prole e, per un altro, ancora una volta, innalza il livello della tutela

aperte, cit., ed *ivi*, part., i contributi che sono in *L'interesse del minore e la sua tutela nel processo*, 81 ss.; F. FERRARI, *Interesse del minore e tecniche procreative. Principi costituzionali e ordine pubblico*, FrancoAngeli, Milano 2023; R. AMAGLIANI, *Stato unico di figlio*, cit., 1323 ss., e, dello stesso, ora, *Massima attuazione della Costituzione, Drittwirkung e principi in materia di diritto di famiglia*, in [Familia](#), 2/2025, 143 ss., spec. 151 ss., e *Intelligenza artificiale e tutela dell'interesse superiore del minore*, relaz. al Convegno su *Intelligenza artificiale e diritti umani: sfide e prospettive globali*, Messina 28 febbraio – 1° marzo 2025, in *paper*. Inoltre, L. MORMILE, *L'interesse del minore fra paradigmi (e stereotipi) sostanziali e profili processuali*, in *Dir. fam. e pers.*, 4/2024, 1683 ss., e, con specifica attenzione alla giurisprudenza costituzionale, M. PICCHI, *La mancanza di dialogo fra legislatore e Corte costituzionale nella tutela del superiore interesse del minore*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 3/2024, 219 ss., e, ora, S. TALINI, *Corte costituzionale e legislatore nella protezione dei figli delle coppie same sex. Il progressivo affievolirsi del limite della discrezionalità*, in AA.VV., *Discrezionalità legislativa e sindacato della Corte costituzionale*, a cura di M. Ruotolo, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, 119 ss., spec. 134 ss. Il rischio che della formula del *best interest* possa farsi un uso *bonne à tout faire* è stato, tra gli altri, paventato da B. RANDAZZO, *Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte EDU: le trasformazioni degli istituti dell'adozione e della filiazione "sorrette" da un'ambigua invocazione del preminente interesse del minore*, in [Rivista AIC](#), 1/2017, 5 marzo 2017, 1 ss., spec. 9 ss.

Il preminente interesse del figlio ha modo di manifestarsi (e, però, purtroppo non sempre di farsi valere) in circostanze assai numerose e varie, alle quali tuttavia qui non può farsi cenno alcuno, tra le più rilevanti delle quali vi sono quelle concernenti le esperienze di fine-vita [su di che, per tutti, i contributi che sono nel fasc. 1/2024 di [Biolaw Journal](#), 27 marzo 2024, nonché, nella stessa *Rivista*, F. BENINI - P. LAZZARIN - S. CACACE, *La pianificazione condivisa delle cure per i minori in cure palliative pediatriche. Considerazioni cliniche ed etico-giuridiche a partire da alcune storie significative*, *Special Issue*, 1/2025, 20 marzo 2025, 325 ss.; alla cruciale questione fa richiamo ora anche F. VARI, [Ancora in tema di assistenza al suicidio ed eutanasia](#), in questa [Rivista](#), 2025/II, 9 maggio 2025, 516 ss., spec. 529].

¹⁸ V., part., di recente, [Corte cost. n. 55 del 2025](#): si rileva, in ispecie, essere irragionevole la "presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l'interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro (artt. 2, 3 e 30 Cost.) impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell'evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi". La decisione, dunque, s'inscrive in un quadro, risultante da numerose pronunzie, che denotano una spiccata, crescente tendenza del giudice costituzionale a piegarsi sul "fatto", sussumendolo quale vero parametro di un sindacato di costituzionalità che appare, in buona sostanza, ispirato ad equità [ragguagli, con riguardo ad altre vicende, possono, se si vuole, aversi dal mio [Verso una giustizia costituzionale di "equità": quali i riflessi di ordine istituzionale?](#), in questa [Rivista](#), 2024/III, 17 settembre 2024, 1063 ss.].



rispetto a quello stabilito dalla Carta per effetto di un'aggiunta¹⁹ di non secondario rilievo rispetto alle previsioni relative al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione, specificandosi peraltro che l'assistenza prestata ai figli si coglie ed apprezza nella sua essenza al piano morale e che l'appagamento dei diritti dei figli stessi deve mostrarsi conforme alle aspettative di questi ultimi, rispettoso cioè delle loro capacità ed inclinazioni²⁰.

Il vero è che contro natura è proprio la diversa... *natura* insita nella distinzione tra i figli, a seconda che siano, o no, nati in costanza di matrimonio. Lo aveva intuito ed efficacemente rappresentato Eduardo, mettendo in bocca a Filumena Marturano la mirabile espressione “e figlie so’ piezz’e core”²¹.

3. Come distinguere gli sviluppi normativi e giurisprudenziali idonei a concorrere alla incessante rigenerazione semantica degli enunciati costituzionali nel segno della continuità rispetto alle modifiche tacite degli stessi?

Resta, nondimeno, irrisolta una questione di fondo, che ogni volta torna a proporsi e che, in relazione alla famiglia, si rende in modo particolare manifesta; ed è come tenere distinto il caso degli sviluppi normativi e giurisprudenziali nel segno della continuità che, nondimeno, portino ad una significativa rigenerazione semantica degli enunciati costituzionali da quello di vere e proprie modifiche tacite degli stessi, nel segno della discontinuità appunto. Il che, a conti fatti, vale come “misurare” il grado di duttilità strutturale del dettato della Carta, ove si convenga che, oltrepassata una certa soglia, l'elastico si spezza e ciò che era dapprima scritto nella lavagna costituzionale viene cancellato e sostituito da formule slegate da quelle originarie ed incomprensibili alla luce di queste²².

Non si tratta – si badi – tanto di dare centrale rilievo all'*original intent*, che pure – come giurisprudenza e dottrina non hanno mancato più volte di rimarcare²³ – non va in tutto

¹⁹ ... sul cui complessivo significato, per tutti, v. F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, cit., 49 ss. e 96 ss., e A.C. DI LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, in *Enc. dir., I tematici*, IV (2022), *Famiglia*, cit., 1169 ss.

²⁰ Verrebbe così, a giudizio di alcuni studiosi, a prendere forma quel diritto all'amore che si era proposto senza successo di prevedere espressamente in sede di elaborazione della nuova disciplina legislativa (riferimenti nello scritto sopra cit. di F. PATERNITI).

²¹ Il grande commediografo, d'altronde, vedeva in ciò rispecchiarsi – come si sa – la condizione sua e dei suoi fratelli, figli naturali di E. Scarpetta.

²² Un riferimento alla questione ora evocata può, di recente, vedersi in Q. CAMERLENGO, *Costituzione e poteri impliciti: spunti di riflessione*, in *Rivista AIC*, 1/2025, 27 febbraio 2025, 226 ss.

²³ Si è tornati, ancora non molto tempo addietro, a discutere dell'annosa questione in occasione del caso *Dobbs*, a riguardo del quale tra i molti altri, v. i commenti che sono in *Biolaw Journal*, Special issue 1/2023, 18 marzo 2023, nonché F. AULETTA, *Il processo Dobbs sul diritto all'aborto*, in AA.VV., *Itinerari sul processo politico*, a cura di A. Panzarola - C.D. Leotta - A. Merone - F. Santagada, Giappichelli, Torino 2024, 39 ss., e, pure *ivi*, M.



svalutato di peso, quanto di riconoscere il ruolo che spetta alla scrittura costituzionale che di sicuro non merita di essere interamente svilito²⁴.

Così, per fare ora solo un esempio tra i molti che potrebbero essere al riguardo addotti, è fuor di dubbio che per esservi famiglia, nella sua ristretta e propria accezione, occorra che la stessa poggi sulla base del vincolo coniugale. Le c.d. famiglie di fatto, che nondimeno – come si è accennato – appaiono crescere per numero in modo vistoso, sono dunque, come si è già rilevato altrove, un autentico ossimoro costituzionale.

La lettera degli enunciati, tuttavia, appare in più punti della trama costituzionale d'incerta determinazione concettuale.

Può, però, venire in soccorso il riferimento a discipline positive sottostanti, risultando pertanto avvalorato il carattere circolare dell'interpretazione²⁵, in ispecie per il modo con cui gli enunciati normativi s'inverano nell'esperienza facendosi "diritto vivente": discipline che,

VITTORI, *Attivismo giudiziario nel circuito delle Alte Corti per la creazione di nuovi diritti. Il caso Dobbs della Corte Suprema USA: una inversione di tendenza*, 435 ss.; v., inoltre, P. VERONESI, "Il caso Dobbs": originalismo e crisi del costituzionalismo negli States, in *Scritti in memoria di Gladio Gemma*, a cura di S. Aloisio - R. Pinardi - S. Scagliarini, Giappichelli, Torino 2023, 809 ss.; pure *ivi*, S. BARTOLE, *Living Constitution v. Costituzione vivente: una rassegna tra dottrina americana e dottrina italiana*, 77 ss., e, ancora, *La lettera su Originalismo e Costituzione*, introdotta da *Originalismo e politicità della Corte suprema degli Stati Uniti* di C. CARUSO, ora in *Lettere AIC 2021-2024*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, 55 ss. Nella dottrina pregressa, per tutti, v. AA.VV., *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Giappichelli, Torino 2008. Con specifico riguardo alle tecniche interpretative della giurisprudenza costituzionale, v., infine, A. CARDONE, "Corsi" e "ricorsi" del «metodo primitivo»: l'evoluzione delle tecniche interpretative della Corte costituzionale alla luce della sent. n. 1 del 2013, in *Corte costituzionale e decisione politica*, in *Il Filangieri*, Quad. 2024, Jovene, Napoli 2025, 45 ss.

²⁴ I problemi del linguaggio costituzionale hanno ripetutamente tenuto desta l'attenzione degli studiosi. In tema, tra gli altri e variamente, v. G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. cost.*, 2/1989, 229 ss.; M. DOGLIANI, *Diritto costituzionale e scrittura*, in *Ars interpretandi*, 1997, 103 ss.; AA.VV., *La lingua dei giuristi*, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa University Press, Pisa 2016; B. BARBISAN, *La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 2/2022, 8 giugno 2022, 142 ss., e, nella stessa *Rivista*, J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione tra lessico e testualità*, 3/2022, 29 agosto 2022, 110 ss. Inoltre, i contributi al convegno AIC di Messina e Taormina del 27 al 29 ottobre 2022, su *Lingua linguaggi diritti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; L. BUFFONI, *Il metodo del diritto costituzionale. La natura e l'artificio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, spec. 234 ss., e, infine, I. DE CESARE, *Il linguaggio costituzionale tra testo e interpretazione*, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano 2024, ed *ivi* altri riferimenti. Se si vuole, può vedersi anche un mio scritto ormai risalente: *La Costituzione allo specchio: linguaggio e "materia" costituzionale nella prospettiva della riforma*, Giappichelli, Torino 1999.

²⁵ Ancora oggi attualissima e promettente ulteriori esiti teorico-ricostruttivi l'intuizione rossiana, risalente a poco meno di un secolo addietro, della *durchgehende Korrelation* in cui stanno le fonti del diritto, specificamente valevole al piano dei rapporti tra Costituzione e legge, per i modi continuamente cangianti con cui ciascuna di esse dà all'altra e da essa allo stesso tempo riceve suggestioni di ordine semantico (v., dunque, di A. ROSS, *Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen*, Deuticke, Leipzig - Wien 1929). Sulla interpretazione della Costituzione alla luce delle indicazioni venute dalle leggi comuni, v., nuovamente, lo scritto sopra cit. di A. CARDONE, 54 ss., e riferimenti di giur. *ivi*.



poi, a loro volta, richiedono di poggiare su alcune *consuetudini culturali* diffuse e radicate nel corpo sociale in ordine al modo d'intendere gli oggetti dalle stesse regolati, sempre che – beninteso – se ne abbia il riscontro alla luce di alcuni indici esteriori sufficientemente sicuri, dei quali peraltro non di rado rendono testimonianza gli orientamenti giurisprudenziali, specie se appunto consolidati²⁶.

La Costituzione, insomma, trae alimento e sostegno da materiali normativi sottostanti e questi ultimi, a loro volta, richiedono di poggiare su materiali fattuali e culturali attinti dal corpo sociale (in ispecie, dai più avvertiti bisogni da questo espressi) e complessivamente adeguati a darne la giustificazione. Laddove così non dovesse essere, verrebbero fatalmente ad attivarsi meccanismi spontanei di reazione nel corpo sociale che alla lunga potrebbero portare allo stravolgimento stesso del modello ed alla sua sostituzione con altro privo di riscontro nel dettato costituzionale. D'altronde, le “modifiche tacite” della Carta – come sono usualmente chiamate²⁷ – prendono forma così e possono quindi a volte sollecitare nuove razionalizzazioni costituzionali, ricongiungendosi in tal modo la Costituzione formale con quella vivente, o, all'opposto, allontanandosi ancora di più, mettersi cioè in moto meccanismi spontanei nel corpo sociale e nell'azione dei pubblici poteri suscettibili di determinare *modifiche delle modifiche tacite*, nel segno del pur parziale recupero del modello costituzionale ovvero dell'ulteriore scostamento da esso delle pratiche maggiormente diffuse e radicate nell'esperienza.

²⁶ Un quadro di sintesi della Costituzione vivente è stato di recente offerto da AA.VV., *La Costituzione vivente*, cit. V., inoltre utilmente, il confronto tra più autori ospitato da *Giur. cost.*, 6/2023, sotto il titolo *A che punto è la dottrina del diritto vivente?*, 2807 ss.

²⁷ Riferimenti, *ex plurimis*, in AA.VV., *Mutamenti costituzionali*, a cura di A. Mangia - R. Bin, in *Dir. cost.*, 1/2020; M. CALAMO SPECCHIA, *La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali*, in [Rivista AIC](#), 1/2020, 17 febbraio 2020, 266 ss.; Y.M. CITINO, *Dietro al testo della Costituzione. Contributo a uno studio dei materiali fattuali costituzionali nella forma di governo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021 e, della stessa, *I materiali fattuali costituzionali nella forma di governo italiana tra vecchie e nuove tendenze*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 2/2021, 21 maggio 2021, 40 ss.; A. MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*, in *Lo Stato*, 19/2022, 61 ss.; V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci, Bari 2023, e *La democrazia pluralista nei mutamenti dell'esperienza contemporanea*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2/2024, 26 maggio 2024, 66 ss.; E. OLIVITO, *La retorica delle modifiche tacite e il diritto costituzionale esistenziale. Un'ipotesi di studio preliminare*, in [Costituzionalismo.it](#), 2/2023, 19 ottobre 2023, 26 ss., e, della stessa, *amplius, L'incudine e il martello. Itinerari del pensiero su permanenza e mutamento in un ordine costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, spec. l'ultimo cap.; M.P. IADICICCO, *Modifiche tacite della Costituzione e rigidità costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; AA.VV., *Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana*, Atti del XXXVIII convegno annuale dell'AIC, Brescia 27-28 ottobre 2023, Editoriale Scientifica, Napoli 2024; A. MORELLI - A. RUGGERI, *La Costituzione, le sue trasformazioni, la sua scienza: profili metodico-teorici*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, spec. la parte II.



4. La duttilità degli enunciati costituzionali e i punti fermi del modello dagli stessi composto, avuto riguardo a) alla necessaria formalizzazione del vincolo coniugale per il tramite del matrimonio; b) al carattere monogamico della famiglia; c) alla struttura eterosessuale della coppia che vi dà vita e d) ai diritti-doveri dei genitori e, specularmente, ai doveri-diritti dei figli

Certo si è, ad ogni buon conto, che i modelli forgiati dalla Carta per gli istituti da essa trattati si presentano, dove più e dove meno, aperti o, se più piace dire, internamente articolati e compositi: sono, insomma, modelli “plurali”, spianando pertanto la via all’affermazione di più varianti interpretative e attuative, tutte comunque idonee a disporsi entro la cornice costituita dalla lettera degli enunciati. Quanto maggiore è, anzi, la duttilità di questi ultimi, tanto più consistenti possono risultare, per numero e sostanziale rilievo, le varianti in parola che, nondimeno, ruotano attorno ad un perno fisso risultante da materiali linguistici e concettuali comunque indefettibili.

Vale tutto ciò anche per la famiglia, come ritiene un consistente stuolo di accreditati studiosi²⁸, o le cose stanno diversamente? Piuttosto che discorrere della questione in astratto

²⁸ *Ex plurimis*, G. SALERNO, *sub art. 29*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di V. Crisafulli e L. Paladin, CEDAM, Padova 1990, 204 ss.; AA.VV., *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale*, a cura di B. Pezzini, Jovene, Napoli 2008, ed *ivi*, part., della stessa curatrice, *Uguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rapporti di genere e sul paradigma eterosessuale nel matrimonio secondo la Costituzione italiana*, 91 ss.; R. TORINO, *La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali nel diritto comparato, europeo e italiano*, Giappichelli, Torino 2012; V. SCALISI, “Famiglia” e “famiglie” in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 1/2013, 7 ss., nonché in *Id.*, *Studi sul diritto di famiglia*, CEDAM, Padova 2014, 3 ss.; A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, Giuffrè, Milano 2013, spec. il cap. I; F. MANNELLA, *I “diritti” delle unioni omosessuali. Aspetti problematici e casistica giurisprudenziale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2013; AA.VV., *Le relazioni affettive non matrimoniali*, a cura di F. Romeo, Wolters Kluwer - UTET, Milano 2014, ed *ivi*, part., dello stesso curatore, *Famiglia legittima e unioni non coniugali*, 3 ss., nonché R. DI MARIA, *Aggregati familiari e Costituzione*, 203 ss.; M. PORCELLI, *La famiglia al plurale*, in *Dir. fam. e pers.*, 3/2014, 1248 ss.; M. PARADISO, *Navigando nell’arcipelago familiare. Itaca non c’è*, in *Riv. dir. civ.*, 5/2016, 1306 ss. e, nella stessa *Rivista*, F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l’arcipelago familiare*, 2002, I, 509 ss.; dello stesso, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in AA.VV., *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione. Convegno in onore del Prof. Vincenzo Scalisi*, cit., 113 ss.; G. GIACOBBE, *Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale?*, in *Dir. fam. e pers.*, 3/2006, 1219 ss., spec. 1230 ss.; G. COLLURA, *Famiglia o famiglie? Riflessioni in tema di laicità dello Stato*, in *Scritti in onore di M. Comporti*, Giuffrè, Milano 2008, 825 ss.; C. MAZZÙ, *La famiglia degli affetti*, in *Studi in onore di A. Palazzo*, II, Giappichelli, Torino 2009, 527 ss.; AA.VV., *Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza n. 138 del 2010: quali prospettive?*, a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti, Jovene, Napoli 2011; M.R. MARELLA - G. MARINI, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto*, Laterza, Roma - Bari 2014; AA.VV., *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit., ed *ivi*, per la ricostruzione dei lineamenti del modello costituzionale, part., F. BIONDI, *Quale modello costituzionale*, cit., 3 ss.; R. AMAGLIANI, *Principi costituzionali in materia di famiglia*, in AA.VV., *Principi costituzionali*, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 625 ss., spec. 639 ss.; M. D’AMICO, *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, cit., spec. 142 ss.; A. VALITUTTI, *Il diritto al rispetto della vita familiare e il riconoscimento delle unioni same sex*, in AA.VV., *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento*



o, diciamo pure, muovendo da assunti preformati, giova, a mio modo di vedere, fare riferimento ai dati che possono considerarsi sicuramente fissati, per poi verificare quali spazi concretamente residuino per l'affermazione di soluzioni diverse idonee a legarsi armonicamente con i primi ed a fare perciò con essi "sistema".

Avuto specifico riguardo al tema qui oggetto di studio, il primo dato è – come si diceva – costituito dalla necessaria formalizzazione del vincolo coniugale per il tramite del matrimonio al fine della venuta alla luce di una "famiglia", nella sua ristretta e propria accezione. Di quest'ultima il matrimonio è forma e sostanza: ne disvela e fonda al contempo la esistenza.

Qui, il Costituente ha preso atto di un dato consegnatoci da una millenaria tradizione, secondo cui la famiglia, quale formazione sociale primigenia e autentica cellula costitutiva del corpo sociale, al fine di risultare dotata della necessaria stabilità e poter quindi trasmettere siffatta sua qualità all'intera comunità organizzata, aveva (ed ha) bisogno di poggiare sul matrimonio. Un bisogno che non è venuto meno anche nel presente contesto, segnato – come si diceva – dall'uniforme trattamento riservato alla prole indipendentemente dalla sua venuta alla luce in seno alla famiglia ovvero al di fuori di essa. È, infatti, avvertito anche da persone anziane o comunque non in grado di procreare, e non soltanto – si faccia caso – per il fatto che dal vincolo coniugale discende – come si sa – una condizione giuridica complessiva risultante da situazioni sia di vantaggio che di svantaggio. E, invero, il vincolo in parola racchiude in sé anche (e soprattutto) un significato "morale", che si rispecchia e svolge in ciascuno dei rapporti che si hanno tra i coniugi²⁹ ed in tutti assieme e che quindi si trasmette – come si è veduto – alle relazioni che in seno alla famiglia si instaurano tra i coniugi stessi con i figli, così come circolarmente il carattere "morale" delle relazioni stesse si riflette sulla istituzione familiare, la

interno (2010-2015), a cura di A. Di Stasi, Wolters Kluwer - CEDAM, Padova 2016, 675 ss.; AA.VV., Vecchie e nuove 'famiglie' nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali, cit., ed ivi, part., G. DI ROSA, L'attuale valenza (interna) del (tradizionale) rapporto tra famiglia e matrimonio nel quadro della cosiddetta pluralità delle forme familiari, 165 ss.; G. FREZZA, I "modelli" familiari, in AA.VV., I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016, a cura di P. Perlingieri e S. Giova, ESI, Napoli 2018, 413 ss.; G. PERLINGIERI, Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi, in AA.VV., Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale, a cura di F. Romeo, ESI, Napoli 2018, 79 ss.; N. LIPARI, I rapporti familiari tra autonomia e autorità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 3/2018, 927 ss.; AA.VV., Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione?, a cura di E. Bilotti e M. Sesta, in Famiglia e diritto, 11/2022, 1038 ss.; Giov. D'AMICO, Riflessioni sulla famiglia (recte: sulle famiglie) come fattispecie, in [Familia](#), 6/2023, 771 ss.; V. BARBA, La famiglia nell'ordine giuridico: concetto e rilevanza, in Dir. fam. e pers., 2/2024, 746 ss.; L. TRUCCO, Natura e sentimento nel diritto, cit., 73 ss. Infine, in prospettiva internazionalistica, L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Il riconoscimento delle unioni same-sex nel diritto internazionale privato italiano, Jovene, Napoli 2012, e filosofica G. SAVAGNONE, La sfida del gender tra opportunità e rischi, Cittadella Editrice, Assisi 2024, spec. 46 ss.

²⁹ Emblematica espressione ne è, part., il dovere di fedeltà che ciascun componente la coppia ha nei riguardi dell'altro [su di che, *ex plurimis*, M. PARADISO, I rapporti personali tra coniugi², cit., 31 ss. e 61 ss., e, dello stesso, *Diritti e doveri dei coniugi (aspetti personali)*, cit., 257 s.].



pervade ed avvolge per intero: con un moto che da sé medesimo si ricarica ed alimenta in modo incessante.

La comunità organizzata è costituita anche da persone non coniugate, oggi anzi – si diceva – in numero vistosamente crescente³⁰. Non è, però, venuto meno un tratto di fondo del rapporto tra la famiglia e la comunità stessa; ed è che è la prima, l'insieme delle prime, a porsi quale il fattore di maggior rilievo della trasmissione integra della comunità nel tempo, ciò che insomma ne fa l'identità, legando assieme le generazioni, specie appunto quelle appartenenti alla stessa famiglia, ed offrendo loro l'opportunità di darsi un testimone che risulta da un patrimonio di affetti, ricordi, comuni esperienze, beni di natura spirituale prima ancora che materiale, e via dicendo. Se la comunità riesce a mantenersi sempre uguale a sé stessa, pur nell'incessante rinnovamento interno, è *anche* (e soprattutto) per effetto della spinta che incessantemente le dà la famiglia, nell'accezione costituzionale sua propria.

Il secondo punto fermo, al primo peraltro strettamente legato, è costituito dal carattere monogamico dell'unione coniugale, disvelato dal riferimento fatto nell'art. 29 della Carta al carattere "naturale" della formazione sociale in parola³¹, unitamente a quello all'eguaglianza morale, più e prima ancora che giuridica, dei componenti la coppia³².

L'uno, infatti, per il suo significato maggiormente accreditato in dottrina e giurisprudenza, rimanda ad una lunga e consolidata tradizione culturale e positiva affermatasi in Occidente e, quindi, anche da noi *ab immemorabili* invalsa in ordine alla struttura della coppia. L'altro, che ha inteso porsi in vistosa contestazione di inveterate pratiche sociali e normative che vedevano la persona di sesso femminile vistosamente penalizzata nel rapporto con il *partner* di sesso

³⁰ Si alimenta anche da ciò la pratica che non di rado si ripete di persona *single* desiderosa di avere un figlio e che fa allo scopo ricorso alle procedure di riproduzione medicalmente assistita o – come si dirà – a pratiche adottive.

³¹ Notazioni fortemente critiche nei riguardi di siffatta qualifica si rinvencono di recente in C. SARACENO, *La famiglia naturale non esiste*, Laterza, Roma - Bari 2025, a cui opinione il sintagma costituzionale sarebbe il frutto di una invenzione culturale. Senza far luogo ad una verifica della tesi in parola dalla stessa prospettiva di ordine sociologico da cui muove la studiosa che la propone, per la quale ad ogni modo non mi riconosco le competenze allo scopo richieste, sta di fatto che, fintantoché la formula costituzionale non sia corretta o integrata, occorre pur darvi senso, così come d'altronde si è fatto (e si fa) per altre analoghe (ad es., per il termine "razza" che figura nell'art. 3 della Carta); e tanto basta ai fini qui di specifico interesse.

³² ... tant'è che in passato non si è consentito ad uno straniero coniugato con più mogli nel Paese di origine di dar modo ad una di esse di ricongiungersi con il nucleo familiare residente in Italia, malgrado – si faccia caso – a base della sua istanza venisse addotto il preminente interesse del figlio in tenera età che soffriva a causa della lontananza dalla madre.

Un grumo di questioni particolarmente complesse si pone poi in relazione al ricongiungimento in vista della ottimale salvaguardia dell'unità familiare di cittadini europei con *partners* extracomunitari, a riguardo delle quali, per taluni aspetti, v., di recente e per tutti, L. PASCUCI, *Il diritto all'unità familiare del cittadino europeo con il partner extra u.e. nel diritto di derivazione unionale*, in [Jus civile](#), 4/2024; della stessa, pure *ivi*, con riferimento alla condizione di coppie composte da stranieri non coniugati, *Il ricongiungimento familiare tra partner stranieri nel diritto dell'immigrazione*, 3/2024.



maschile, ha per la propria parte ulteriormente avvalorato la tradizione suddetta in ordine alla struttura monogamica della famiglia.

D'altro canto, discorrere di eguaglianza morale non avrebbe avuto alcun senso in relazione a coppie composte da persone di ugual sesso³³; e non si perda di vista la circostanza per cui il carattere eterosessuale della coppia ha origini antichissime³⁴, volgendosi al perseguimento della finalità primaria ed indefettibile della riproduzione e conservazione della specie e, perciò, della integra trasmissione nel tempo del corpo sociale, di cui – come si è detto – la famiglia è il cuore pulsante, attraverso l'incessante avvicinarsi delle generazioni.

Sul fronte dei rapporti tra genitori e figli, la nota maggiormente saliente e qualificante è data dall'esplicito riconoscimento fatto nella Carta del loro carattere internamente articolato e composito.

La Costituzione si pone – come si diceva – dal punto di vista dei genitori, attribuendo loro l'insieme dei diritti e doveri (anzi, dei doveri e diritti, opportunamente accordandosi la precedenza ai primi³⁵) descritti nel primo comma dell'art. 30. La più qualificante delle attività svolte in adempimento dei doveri in parola è quella della "educazione" della prole: termine che racchiude in sé incommensurabili potenzialità espressive³⁶. La quotidiana convivenza in seno allo stesso gruppo familiare è fatta di innumerevoli, piccoli e grandi, atti e comportamenti di "educazione", particolarmente rilevanti quelli dei primi anni di vita dei figli ma non privi di significato anche quelli che si hanno lungo tutto il corso della esistenza dei protagonisti delle vicende familiari. Si "educa", anzi, con la mente e con il cuore assieme³⁷ anche una volta cessata l'esistenza stessa, attraverso il ricordo quale veicolo di pensieri, esperienze, sentimenti,

³³ Tra queste ultime può aversi, come si ha ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 76 del 2016, l'assistenza morale che, però, è appunto cosa diversa dall'eguaglianza, di cui ora si discorre.

³⁴ Si pone, perciò, quale lineare sviluppo e conferma dell'essere, in sé e per sé, la famiglia una "società naturale", secondo il mirabile *incipit* dell'art. 29 della Carta.

³⁵ Si coglie in ciò il segno della lezione mazziniana in ordine al rilievo dei doveri, in ispecie di quelli di mutua solidarietà, costitutivi del tessuto connettivo del corpo sociale; e – come si diceva – non è senza significato il rovesciamento dell'ordine in cui nell'art. 30 sono rappresentate, con riguardo alla istituzione familiare, le situazioni soggettive rispetto alla norma di sintesi racchiusa nell'art. 2 [si è, non molto tempo addietro, nuovamente discusso del lascito mazziniano di cui porta traccia la Carta in occasione del *forum* su *I doveri dell'uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto*, in [Giustizia Insieme](#), 7 aprile 2022].

³⁶ Copiosissima la letteratura che ne tratta da angoli visuali diversi e con esiti teorico-ricostruttivi parimenti diversi: solo per alcune prime indicazioni, v. M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*², cit., 289 ss., e, dello stesso, *Diritti e doveri dei coniugi (aspetti personali)*, cit., 267 s.; A.C. DI LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, cit., 1168 s.; R. SENIGAGLIA, *I principi e le categorie del diritto civile minorile*, in AA.VV., *Diritto civile minorile*², a cura di A. Cordiano e R. Senigaglia, ESI, Napoli 2024, 25 ss., spec. 40 ss.

³⁷ La qual cosa, poi, per la sua parte avvalora la centralità di posto spettante ai fatti di sentimento in alcune delle più rilevanti esperienze giuridiche, secondo quanto si è tentato di mostrare meglio nel mio *La tutela dei diritti fondamentali tra ragione e sentimento*, [cit.](#), spec. 7 ss.



che si trasmettono da una generazione all'altra concorrendo, per la loro parte, a fare l'identità di ciascuna famiglia.

La relazione tra genitori e figli è talmente composita, sfaccettata, ricca di espressioni vecchie e nuove allo stesso tempo e risultanti in una parte assai cospicua da fatti di sentimento³⁸, che diventa estremamente arduo e, a conti fatti, impossibile il tentativo di separare a colpi d'accetta la componente deontica della relazione stessa da quella che ne è invece priva. Non si hanno, insomma, doveri distinti dai diritti ma diritti che sono anche doveri; e, d'altronde, il dettato costituzionale li unifica e compone assieme in un *mix* inscindibile nelle sue parti.

Non diversa è la conclusione a riguardare alla relazione stessa *dal punto di vista dei figli*.

Questi hanno, infatti, il diritto-dovere ad essere mantenuti, istruiti, educati e, dopo l'opportuna aggiunta della legge del 2012, assistiti moralmente dai genitori. Anche se, specie nei primi anni di vita, sono perlopiù indotti a vedere nell'insieme delle attività in parola un peso gravante sulla loro libertà di movimento e di azione, giudicata eccessivamente compressa e persino soffocata, a riguardare le cose in età matura i figli si rendono spesso conto che non era così (o non era solo così) e che tali attività avevano un risvolto positivo, dal momento che è proprio grazie ad esse che hanno avuto modo di crescere e maturare a pieno nella loro personalità.

Speculare al diritto-dovere suddetto è il dovere dei figli di portare rispetto ai genitori³⁹ e prestare l'assistenza, essa pure morale prima ancora che materiale e giuridica, di cui necessitano, espressione genuina e particolarmente qualificante del dovere di solidarietà che, proprio in seno alla famiglia, riceve quotidiane e tangibili testimonianze.

Da una prospettiva di più largo respiro, che si porta oltre lo specifico ambito in cui maturano le esperienze di vita interne alla famiglia, si ha modo di cogliere una componente deontica nella struttura dei diritti fondamentali cui dà voce la Carta⁴⁰. Ebbene, la famiglia esprime con particolare evidenza questo connotato, emblematicamente rappresentandolo sul doppio fronte delle relazioni tra i coniugi e – per ciò che ora specificamente importa – di quelle tra genitori e figli; ed è questo – come si è venuti dicendo – uno dei tratti secondo modello maggiormente qualificanti l'istituto familiare. Ovviamente, è altresì da mettere in conto che, qui come altrove, si abbiano delle torsioni del figurino costituzionale. È chiaro, per fare solo

³⁸ Se ne ha conferma dal chiaro quadro di sintesi che ne fa F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, cit.; v., inoltre, utilmente, G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano 2015, spec. 49 ss.

³⁹ Su di che, per tutti, R. SENIGAGLIA, *Il dovere di rispettare i genitori nella coercibilità dell'ordinamento giuridico*, in *Dir. fam. e pers.*, 2/2023, 833 ss.

⁴⁰ ... secondo quanto si è tentato di mostrare nel mio "Nuovi" *diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione*, in AA.VV., *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 1994, 45 ss. e, già, in *Pol. dir.*, 1993, 183 ss., e in altri scritti. De *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale?* si è, poi, discusso in occasione del Seminario del Gruppo di Pisa svoltosi a Napoli il 19 ottobre 2018, dietro già richiamato.



uno tra gli innumerevoli esempi che possono al riguardo addursi, dei quali la cronaca offre non poche testimonianze, che si danno non pochi casi di genitori degeneri che non soltanto non assistono moralmente i figli ma anzi recano loro *vulnera* incancellabili nel corpo e nell'animo. Qui, però – come si viene dicendo – preme fermare specificamente l'attenzione sulle linee portanti dell'edificio familiare per il disegno che se ne ha nella Costituzione, non già sulle stesse per come sono dalla mano dell'uomo deturpate e distorte.

5. *Famiglia stricto sensu e unioni "parafamiliari": in ispecie, la spinosa questione relativa alla estensione alle seconde delle regole stabilite per la prima, senza che di quest'ultima si smarrisca la identità costituzionale, e il trend oggi particolarmente vistoso volto a frantumare la struttura stessa della famiglia, del quale è una spia altamente indicativa l'accesso consentito al single all'adozione internazionale, espressivo di un autentico ossimoro costituzionale*

Appannato, nondimeno, rimane il quadro complessivo sul fronte della condizione delle unioni "parafamiliari" composte da persone di sesso diverso ma non coniugate ovvero dello stesso sesso, siano o no civilmente unite, per ciò che attiene tanto ai rapporti interni alla coppia quanto a quelli che quest'ultima intrattiene con la prole.

Si è veduto che il modello familiare, nella sua ristretta e propria accezione, risulta fondato sul carattere eterosessuale della coppia e sul fondamento matrimoniale del vincolo che ne unisce i componenti: un modello – si faccia caso – non alterato nella sua stessa struttura elementare da pur rilevanti ed innovativi indirizzi della giurisprudenza sovranazionale, comunque mostratasi complessivamente rispettosa delle tradizioni culturali e positive degli Stati⁴¹.

Ciò posto, non si possono, tuttavia, chiudere gli occhi davanti ad un *trend* che va col tempo facendosi viepiù pressante e vistoso, nel senso del riconoscimento altresì delle unioni civili per un verso, delle convivenze di fatto per un altro, peraltro reciprocamente differenziate sotto più aspetti la cui analitica illustrazione non rientra ad ogni buon conto nell'*hortus conclusus* dello studio qui in via di svolgimento⁴². Possiamo, nondimeno, comprenderle nello stesso

⁴¹ Riferimenti nel mio *Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori*, in [Diritti comparati](#), 1/2017, 15 giugno 2017, spec. 10 ss.; v., inoltre, utilmente, C. MASCIOTTA, *Costituzione e CEDU nell'evoluzione giurisprudenziale della sfera familiare*, Firenze University Press, Firenze 2019, spec. l'ult. cap.

⁴² Un critico ripensamento delle dinamiche complessive che prendono forma in seno all'arcipelago familiare – com'è stato chiamato da autorevole dottrina – può vedersi in M. RINALDO, *La parità tra i modelli familiari. Un obiettivo lontano per la convivenza di fatto*, in *Dir. fam. e pers.*, 4/2023, 1877 ss. V., inoltre, L. CONTE, *Le unioni non matrimoniali*, in AA.VV., *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit., 43 ss.; A. LORENZETTI, *La tutela giuridica delle "nuove famiglie": lo stato dell'arte sulla condizione delle persone LGBT nelle relazioni familiari*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, III, cit., 2405 ss., e, più di recente, G. ERAMO PUOTI, *La regolamentazione delle coppie conviventi tra interventi normativi e soluzioni giurisprudenziali*, in [Famiglia](#), 1/2024, 59 ss.



“contenitore” delle unioni “parafamiliari” il cui fondamento, a rigore, è da rinvenire nell’art. 2 della Carta, non potendosi ad esse estendere, *rebus sic stantibus*, la disciplina di cui all’art. 29. E ciò, per il fatto che, quand’anche dovesse considerarsi ormai *pleno iure* formatasi una nuova tradizione culturale volta a dilatare la portata della vecchia tradizione evocata dal primo frammento dell’enunciato in parola nella parte in cui definisce la famiglia come “società naturale” – ciò che, però, è a mio avviso tutto da dimostrare –, ugualmente rimarrebbe non superato l’ostacolo frapposto dalla parte restante della lettera dell’enunciato stesso. Il riferimento all’“eguaglianza morale” rimanda, infatti, come si è veduto, al carattere eterosessuale della coppia e non può pertanto valere per le coppie omosessuali, mentre il riferimento fatto al matrimonio porta diritto ad escludere dal quadro costituzionale le coppie conviventi, i cui componenti, anzi, il più delle volte non vogliono, e non già non possono, sposarsi, proprio al fine di non assoggettarsi ad alcuna disciplina normativa che non sia esclusivamente dagli stessi prodotta.

Il vero è che i frammenti caratterizzanti il modello costituzionale non possono essere colti ed apprezzati a pieno nella loro portata semantica *uti singuli* ma solo nel loro fare tutt’uno, nel loro comporsi cioè in unità significante e qualificante l’essenza dell’istituto familiare nella sua ristretta e propria accezione, secondo Costituzione appunto. È tuttavia innegabile che le formazioni in parola presentino alcune assonanze con quella familiare in senso stretto, tanto più poi laddove in esse si abbia riscontro della esistenza di minori, con ciò che essa complessivamente rappresenta nel modo quotidiano di svolgersi della vita di relazione in seno alla formazione stessa. Non a caso, d’altronde, se ne discorre qui pure in termini di unioni “parafamiliari”, volendosi in tal modo rimarcare, a un tempo, analogie e differenze rispetto alla famiglia *tout court*.

Di qui, una duplice, immediata conseguenza.

La prima è che l’omologazione della condizione in tutto e per tutto delle formazioni suddette, avuto specifico riguardo alle coppie *gay* civilmente unite⁴³, rispetto a quella della famiglia richiede di necessità il ricorso alla revisione costituzionale⁴⁴, altrimenti si perverrebbe

⁴³ Per le coppie meramente conviventi, occorre infatti – come si diceva – tener conto della loro volontà di non assoggettarsi a vincoli di sorta, in particolare di non vedere loro esteso il regime proprio delle coppie coniugate.

⁴⁴ L’ipotesi è ragionata, tra gli altri, da A. MORRONE, *sub art. 2*, in AA.VV., *Codice della famiglia*, I, a cura di M. Sesta, Giuffrè, Milano 2009, 34 ss.; A. SPADARO, *Matrimonio “fra gay”: mero problema di ermeneutica costituzionale – come tale risolubile dal legislatore ordinario e dalla Corte*, re melius perpensa – o serve una legge di revisione costituzionale?, in AA.VV., *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit., 345 ss., spec. 360 ss.; può, inoltre, volendo, vedersi anche il mio [Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione](#), in questa [Rivista](#), 2018/III, 1 ottobre 2018, 511 ss., spec. 521 ss. Diversamente, ad avviso di alcuni studiosi, l’accesso delle coppie omosessuali al matrimonio potrebbe aversi per effetto di un’integrazione operata con legge comune (v., part., R. ROMBOLI, *Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”*, in *Giur. cost.*, 2/2010, 1629 ss., e in altri scritti ancora, nonché R. TORINO, *La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali nel diritto comparato, europeo e italiano*, cit., 258 ss., e G. FERRANDO, *Matrimonio e unioni civili: un primo*



all'esito del sostanziale aggiramento del disposto costituzionale, dal momento che la medesima cosa sarebbe chiamata con nomi diversi, non potendo dunque valere in tutto e per tutto i canoni stabiliti per la famiglia *stricto sensu* altresì per formazioni sociali che le somigliano ma che con essa, ad ogni buon conto, non si identificano. Ed è di tutta evidenza che gli effetti discendenti dalla revisione in parola non determinerebbero un mero aggiustamento o, come che sia, marginali ritocchi della struttura familiare bensì il suo stesso, complessivo rifacimento; della qual cosa occorre, per vero, essere pienamente avvertiti, anche per gli sviluppi che potrebbero aversene a largo raggio.

La seconda conseguenza concerne la spinosa questione in ordine a ciò che, valendo per la famiglia *stricto sensu*, può valere altresì per le unioni suddette e a ciò che invece deve ritenersi esclusivamente proprio della prima.

Il *punctum crucis* della questione ora discussa sta, però, proprio qui. Si tratta, infatti, di stabilire fino a che punto siffatta estensione sia consentita (e, forse, persino doverosa), senza che si abbia né una surrettizia confusione tra le unioni in parola e la famiglia in senso stretto né indebite ed intollerabili discriminazioni, lesive del principio di eguaglianza (e, di riflesso, altresì del principio di cui all'art. 2, al primo – come si sa – strettamente legato⁴⁵).

Per il primo aspetto, l'evenienza della esplicita innovazione costituzionale non può – com'è chiaro – essere esclusa in partenza, per quanto la stessa ad oggi risulti assai poco realistica. Ciò che mi parrebbe, nondimeno, a tal fine necessario è il riscontro nel corpo sociale di una *consuetudine culturale* risolutamente volta al conseguimento dell'obiettivo, la qual cosa mi pare che non risulti ad oggi avvalorata da indici sicuri a suo sostegno. In ogni caso, indisponibile – come si è già rilevato – è il carattere monogamico della famiglia e delle altre formazioni ad essa *quodammodo* assimilabili, come pure (per i conviventi di fatto di sesso diverso⁴⁶) l'eguaglianza morale dei componenti la coppia che, proprio perché tale (prima ancora che giuridica), non è suscettibile di critico ripensamento né passibile di limitazione alcuna, diversamente dall'eguaglianza giuridica alla quale soltanto si riferisce la Carta nel momento in cui acconsente al suo pur parziale sacrificio in nome del bene superiore della unità della famiglia⁴⁷.

confronto, in *Pol. dir.*, 1/2017, 49 ss., spec. 52 ss. Ha fatto il punto sulla vessata questione F. BIONDI, *Quale modello costituzionale*, cit., spec. 29 ss.).

⁴⁵ Su di che, v., nuovamente, G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, cit.

⁴⁶ ... non, dunque, per le coppie composte da persone dello stesso sesso, giusta la lettura poc'anzi prospettata della formula costituzionale che risulta provvista di senso unicamente nella cornice del paradigma eterosessuale della famiglia.

⁴⁷ È poi pur vero che si è col tempo affermata una lettura vistosamente discosta dalla lettera dell'enunciato costituzionale e che ha persino portato a ribaltarne il significato, nell'assunto che una vera, non meramente nominale, unità della famiglia possa raggiungersi solo grazie alla piena eguaglianza dei coniugi, non già con il sacrificio della stessa. Un esito teorico-ricostruttivo, questo, della cui bontà mi sono già altrove dichiarato



Particolarmente delicata è complessa è poi la questione relativa all’inserimento di minori in seno all’unione, ai quali andrebbe comunque assicurato – come si è veduto – il medesimo trattamento riservato ai figli di coppie coniugate.

Ora, laddove si legasse la condizione di figlio ai connotati propri della famiglia, di cui si è venuti dicendo, tra i quali vi è appunto il paradigma eterosessuale della coppia, non dovrebbe consentirsi all’inserimento dei minori in seno alle unioni in parola. Questa soluzione è stata, tuttavia, giudicata eccessivamente rigida, specie ad opera di una nutrita giurisprudenza che ha col tempo viepiù dilatato l’area entro la quale possono affermarsi i fatti adottivi. Ancora da ultimo, poi, con [sent. n. 33 del 2025](#), la Consulta ha spianato la via all’adozione da parte di persona *single*, anche oltre i casi, dalla stessa Corte in passato qualificati come “eccezionali” ([sent. n. 183 del 1994](#)), in cui questa opportunità era già riconosciuta, dilatando in tal modo ulteriormente la nozione di “famiglia” e, per ciò stesso, a conti fatti, destrutturandola⁴⁸, ove si convenga che, perlomeno al momento della sua iniziale costituzionale, la stessa non può venire alla luce se non in presenza di una coppia di persone che si uniscano in matrimonio⁴⁹. Nella pronuncia in parola si discorre, infatti, di un “nucleo familiare monoparentale” – un sintagma linguistico-concettuale, questo, che giudico un autentico ossimoro costituzionale⁵⁰ – in seno al quale il minore troverebbe un “ambiente stabile ed armonioso”, idoneo pertanto ad

convinto che, tuttavia, ancora una volta rovescia su sé stesso l’ordine giusto delle cose, avvalorando la tesi per cui ciò che è scritto nella lavagna costituzionale può essere cancellato con un colpo di spugna e riscritto di sana pianta non già battendo la via piana della revisione costituzionale bensì a mezzo di letture che portino all’effetto di un’*abrogatio sanans* dell’originario dettato. È, poi, pur vero che una eguaglianza limitata in modo da recare pregiudizio sempre e comunque ad uno solo dei coniugi si risolverebbe in un *vulnus* intollerabile per la dignità della persona che – come si è ripetutamente fatto notare – non può andare soggetta a limitazione alcuna, nel mentre può assistersi a contrazioni dell’eguaglianza a discapito ora di questo ed ora di quel coniuge, in ragione delle fattispecie e dei casi della vita, sempre che – beninteso – conformi a ragionevolezza (così, nel mio *Modello costituzionale e consuetudini culturali*, cit., 523 ss.; cfr., sul punto, S. CECCHINI, *La Corte costituzionale paladina dell’eguaglianza di genere*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, spec. 65 ss.).

⁴⁸ Di un inarrestabile “processo di disintegrazione della famiglia” ha, tra gli altri, in via generale discorso F.D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in AA.VV., *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione. Convegno in onore del Prof. Vincenzo Scalisi*, cit., 113 ss. e 118, per il riferimento testuale. Più di recente, rilievi critici ad alcune tra le più salienti espressioni dell’esperienza riguardante l’istituto familiare possono, inoltre, vedersi in F. VARI, *Se tutto è famiglia, nulla è più famiglia*, cit., 1071 ss.

⁴⁹ Per questi ed altri rilievi, v., volendo, il mio *Un ossimoro costituzionale: la “famiglia monoparentale” (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, Editoriale, in [federalismi.it](#), 10/2025, 9 aprile 2025, IV ss.

⁵⁰ V., nuovamente, il mio scritto da ultimo cit. Favorevoli, invece, i commenti alla 33, tra gli altri, di M. ACIERNO, *L’autodeterminazione non egoista secondo la Corte costituzionale*, in [Questione Giustizia](#), 25 marzo 2025; A. ANSELMO, *Le adozioni internazionali da parte delle persone singole: il superamento di un’esclusione non proporzionata e inattuale*, in [lecostituzionaliste.it](#), 5 aprile 2025, e, ora, M.R. BIANCA, *La Corte costituzionale e l’apertura dell’adozione alle persone singole. Un modello unico di famiglia monoparentale fondato sulla triade valoriale: autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore*, in [Giustizia Insieme](#), 6 maggio 2025.



assicurarne la crescita e l'educazione. Ed è chiaro (perlomeno tale ai miei occhi appare) che il passo successivo rispetto a quello oggi compiuto potrebbe essere quello dell'apertura all'adozione *pleno iure* altresì a beneficio delle coppie composte da persone dello stesso sesso anche non civilmente unite⁵¹.

Si tratta, ad ogni buon conto, di vicende ad oggi allo stato fluido, il cui svolgimento è accompagnato da animati dibattiti che rendono eloquente testimonianza del fatto che le divisioni di cui si ha al riguardo riscontro in seno alla società si rispecchiano in orientamenti marcatamente divergenti degli studiosi.

Il punto è molto importante, dal momento che oscillazioni e vere e proprie contraddizioni esibite dall'esperienza, in ciascuna delle sue multiformi espressioni, al piano normativo come pure a quello giurisprudenziale ed amministrativo, sono una spia altamente indicativa della mancata venuta ad esistenza a tutt'oggi di quelle *consuetudini culturali* stabili e profondamente radicate nel corpo sociale sulle quali possono quindi poggiare pratiche di diritto univocamente orientate che le rispecchino e facciano valere. La qual cosa, poi, per la sua parte, avvalorata l'impossibilità, allo stadio odierno di sviluppo delle più salienti vicende interessanti l'istituto familiare, di far luogo ad una congrua e complessivamente appagante "razionalizzazione" costituzionale di vicende ad oggi non pervenute a compiuta maturazione. La società è, insomma, come si diceva, divisa ancora oggi circa la qualificazione e l'apprezzamento da darvi. Così stando le cose, non è dunque opportuno porre mano ad una nuova disciplina costituzionale che, quand'anche riuscisse ad andare in porto, risulterebbe essa pure divisiva, laddove è nella *ratio* immanente della Carta e nella sua funzione tipica e qualificante di porsi quale *punctum unionis* della società, non già quale fattore di destrutturazione del corpo sociale; ciò che poi, a conti fatti, si tradurrebbe in un autentico *boomerang* per la Costituzione stessa che finirebbe con il delegittimarsi da sé.

⁵¹ Casi di adozione in seno a coppie civilmente unite se ne sono avuti non pochi, in specie nei riguardi del figlio biologico dell'una da parte dell'altra persona componente l'unione. Sulla vessata questione, tornata di attualità in relazione a talune vicende molto discusse, *ex plurimis*, v. S. STEFANELLI, *L'Italia riconosce l'adozione straniera di minori da parte di una coppia maschile, ma solo in assenza di surrogacy* (Nota a Cass., S.U., 31 marzo 2021, n. 9006), in [Giustizia Insieme](#), 29 giugno 2021; E. BARGELLI, *Famiglia (profili di diritto europeo)*, in *Enc. dir., I tematici*, IV (2022), *Famiglia*, cit., 447 s., e ora, N. PALAZZO, *Famiglie «non tradizionali» e accesso all'istituto dell'adozione: un'analisi di diritto comparato*, in *Pol. dir.*, 4/2024, 617 ss. In giurisprudenza, molto importante è [Corte cost. n. 79 del 2022](#), ampiamente annotata [tra gli altri, da N. CHIRICALLO, *Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale. La Consulta indica al legislatore l'agenda della riforma*, in [Famiglia](#), 17 maggio 2022; G. FERRANDO, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in [Questione Giustizia](#), 7 giugno 2022; M.C. ERRIGO, *Garantire le relazioni familiari. La decisione della Corte costituzionale n. 79/2022*, in [Osservatorio costituzionale](#), 3/2022, 7 giugno 2022, 330 ss., e pure ivi, E. CRIVELLI, *La Corte costituzionale garantisce i rapporti di parentela a tutti i minori adottati: nota alla sentenza n. 79 del 2022*, 5/2022, 6 settembre 2022, 129 ss.; M.C. CARBONE, [Famiglia e nuovi rapporti di parentela: la Corte costituzionale traccia il sentiero per il riconoscimento giuridico della "familiarità sociale"](#), in questa [Rivista](#), 2022/III, 5 ottobre 2022, 1155 ss.].



6. *Unioni omosessuali e condizione dei minori, con specifico riguardo ai casi in cui questi ultimi siano venuti alla luce a seguito di gestazione per conto terzi, casi che richiedono di essere risolti valutando di volta in volta quale sia il preminente interesse dei minori stessi*

D'altro canto, come si veduto, una certa opacità di quadro permane in seno alla stessa Carta ed è testimoniata dalle oscillazioni di alcuni suoi enunciati tra il corno della piena identità del trattamento e quello di una pur contenuta diversificazione rispetto alla famiglia *stricto sensu*, come si è veduto a riguardo della condizione dei figli, rispettivamente naturali e legittimi. Il secondo corno dell'alternativa suddetta è, infatti, evocato dal termine "compatibile" che – piaccia o no – è ad oggi iscritto nella Carta. Verso il corno opposto, però, vigorosamente spinge il primo comma dell'art. 30, con lo scenario in esso descritto nel quale è sinteticamente rappresentato l'universo delle relazioni tra genitori e figli che ha la sua cifra più immediatamente qualificante ed espressiva nel sentimento che li unisce⁵².

Ad ogni buon conto, perdurano ad oggi non rimosse contraddizioni ed ambiguità. La più vistosa violazione del principio di eguaglianza si ha, a mio modo di vedere, nel fatto che la medesima condizione di fatto si traduce in una (inammissibile) differenza di *status*, quale appunto si ha in relazione a minori nati all'estero e quindi registrati in Italia solo in alcuni Comuni e non pure in altri come figli di persone dello stesso sesso unite civilmente⁵³. Una

⁵² Ancora una volta, si rappresenta qui uno dei tratti maggiormente qualificanti del modello disegnato nella Carta. È chiaro, infatti, che i doveri gravanti sui genitori a norma dell'art. 30, l.c., sono per questi ultimi un peso reso leggero dal sentimento che nutrono verso la prole; ed è parimenti chiaro che questo è proprio ciò che risponde ad un fisiologico svolgimento del modello stesso, per il modo cioè con cui s'invera nell'esperienza, nulla nondimeno escludendo che vi siano casi in cui ai doveri stessi si fa fronte solo perché obbligati ovvero non vi si fa, del tutto o in parte, fronte.

⁵³ In tema, tra gli altri, G. FERRANDO, *Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore*, in *Corr. giur.*, 7/2017, 946 ss. e, pure *ivi*, C.E. TUO, *Riconoscimento di status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell'identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore*, 952 ss.; A. GUSMAI, *Madre e padre (in)certi: brevi riflessioni sulla "omogenitorialità" a partire da alcune recenti decisioni della giurisprudenza comune in tema di trascrivibilità dell'atto di nascita*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 23/2017, 29 novembre 2017, e U. SALANITRO, *Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4/2018, II, 552 ss. Inoltre, in prospettiva comparata, J. LONG, *Best interests of the child, maternità per surrogazione e trascrizione degli atti di nascita stranieri*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 4/2023, 1091 ss., e, con specifico riguardo alla disciplina sovranazionale, i contributi che sono in [Freedom, Security & Justice](https://www.federalismi.it), 2/2024, 15 luglio 2024. Infine, S. TALINI, *Corte costituzionale e legislatore nella protezione dei figli delle coppie same sex. Il progressivo affievolirsi del limite della discrezionalità*, in AA.VV., *Discrezionalità legislativa e sindacato della Corte costituzionale*, cit., 119 ss.

Sullo *status* delle coppie unite civilmente la letteratura è ormai imponente: v., almeno, L. CONTE, *Le unioni non matrimoniali*, cit.; G. DOSI, *La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze. Commento alla l. 20 maggio 2016, alla L. 76 del 2016, al d.p.c.m. 23 luglio 2016, n. 144 e al d.m. 28 luglio 2016*, Giuffrè, Milano 2016; M. BLASI - A. FIGONE - G. OBERTO, *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze*, Giappichelli, Torino 2016; AA.VV., *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; dlgs n. 6/2017; dlgs*



questione, questa, assai complessa, anche a causa della diversa condizione in cui versano le coppie di sesso femminile rispetto a quelle dell'altro sesso⁵⁴, le quali ultime, a differenza delle prime, possono accedere alla genitorialità solo ricorrendo alla gestazione per conto terzi: una pratica che, però, è giustamente deplorata⁵⁵, anche laddove se ne avvalgano coppie coniugate, ora senza eccezione alcuna ed ora con specifico riferimento ai casi in cui risulti provata la mercificazione sia della donna che porta avanti la gravidanza che del figlio, con irreparabile pregiudizio del bene indisponibile della dignità della persona⁵⁶.

n. 7/2017, a cura di C.M. Bianca, Giappichelli, Torino 2017; i contributi che sono in *Pol. dir.*, 1/2017, part. quello di L. TRUCCO, *Lo status delle coppie omosessuali unite civilmente: profili costituzionali*, 33 ss., spec. 43 ss.; F. AZZARRI, *Unioni civili (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, I tematici, IV (2022), *Famiglia*, cit., 1329 ss.; M.E. LA TORRE, *I diritti della famiglia, matrimonio e divorzio*, cit., 633 ss. In prospettiva comparata, v., per tutti, A. SCHUSTER, *Le unioni tra persone dello stesso sesso nel diritto comparato ed europeo*, in AA.VV., *Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza n. 138 del 2010: quali prospettive?*, cit., 255 ss., e R. TORINO, *La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali nel diritto comparato, europeo e italiano*, cit. In giurisprudenza, v., ora, Corte EDU, Sez. I, 24 aprile 2025 (ric. n. 53662/20), laddove si rileva la violazione dell'art. 8 della Convenzione tanto per l'aspetto della "vita privata" quanto per quello della "vita familiare" conseguente alla mancata protezione assicurata dalla legislazione polacca alle unioni omosessuali.

⁵⁴ Su di che, per tutti, M. BIANCA, *La genitorialità d'intenzione e il principio di effettività. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 230/2020*, in [Giustizia Insieme](#), 16 dicembre 2020.

⁵⁵ ... per quanto la recente disciplina, di cui alla legge n. 169 del 2024, che qualifica come penalmente illecito il ricorso alla tecnica riproduttiva in parola pur se avvenuta presso Stati che non vi applicano alcuna sanzione penale, abbia sollevato critiche penetranti da parte di una nutrita schiera di studiosi.

⁵⁶ Si è altrove affacciata l'ipotesi di far luogo ad una diversa valutazione di questa vicenda laddove risulti provato che il fatto riproduttivo si ponga quale un dono, quale ad es. potrebbe aversi qualora i protagonisti di siffatte vicende appartengano alla ristretta cerchia familiare; il carattere gratuito dello stesso, nondimeno, può solo presumersi, senza che se ne abbia la prova certa [maggiori ragguagli sul punto in A. RUGGERI - C. SALAZAR, [«Non gli è lecito separarmi da ciò che è mio»: riflessioni sulla maternità surrogata alla luce della rivendicazione di Antigone](#), in questa [Rivista](#), 2017/I, 27 marzo 2017, 138 ss., nonché nel mio *La maternità surrogata, ovvero sia quando fatti e norme urtano col dettato costituzionale e richiedono mirati e congrui interventi riparatori da parte di giudici e legislatore*, in *GenIUS*, 2/2017, 60 ss., e in altri scritti. Varî punti di vista al riguardo, nella copiosa messe di scritti sul tema, in M. RIZZUTI, *Maternità surrogata: tra gestazione altruistica e compravendita internazionale di minori*, in [Biolaw Journal](#), 2/2015, 24 giugno 2015, 89 ss.; nella stessa *Rivista*, R. BIN, *Maternità surrogata: ragioni di una riflessione*, 2/2016, 30 giugno 2016, *Editorial*, 1 ss.; AA.VV., *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, a cura di S. Niccolai ed E. Olivito, Jovene, Napoli 2017; B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria della gravidanza*, Giuffrè, Milano 2017, spec. 136 ss.; B. PEZZINI, *Nascere da un corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dell'analisi di genere della gravidanza per altri*, in [Costituzionalismo.it](#), 1/2017, 27 luglio 2017, 183 ss.; V. SCALISI, *Maternità surrogata: come far cose con regole*, in AA.VV., *La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un'esperienza, problemi e prospettive*, a cura di S. Agosta, G. D'Amico, L. D'Andrea, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 211 ss., e, pure *ivi*, E. LA ROSA, *Surrogazione di maternità e "rischio penale"*, 313 ss.; M.L. BALAGUER CALLEJÓN, *Hijos del mercado. La maternidad subrogada en un Estado social*, Cátedra, Madrid 2017; A. LA SPINA, *La tutela dell'identità personale del nato all'estero con maternità surrogata*, in AA.VV., *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione. Convegno in onore del Prof. Vincenzo Scalisi*, cit., 359 ss.; AA.VV., *Tecniche procreative e nuovi*



modelli di genitorialità. *Un dialogo italo-francese*, a cura di L. Chieffi, Mimesis, Milano 2018; S. SERRAVALLE, *Maternità surrogata, assenza di derivazione biologica e interesse del minore*, ESI, Napoli 2018; A. VESTO, *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Giappichelli, Torino 2018, spec. 103 ss.; AA.VV., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, a cura di M. Caielli, B. Pezzini, A. Schillaci, CIRSD, Torino 2019; nelle interviste di R. Russo a G. LUCCIOLI, M. GATTUSO, M. PALADINI e S. STEFANELLI su *Maternità surrogata e status dei figli*, in [Giustizia Insieme](#), 6 novembre 2020; F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, spec. la parte terza; T. PENNA, *Il dono di capacità riproduttiva: la PMA con dono di gameti e la GPA negli ordinamenti francese e italiano*, ESI, Napoli 2020; A. FEDERICO, *Forme giuridiche della filiazione e regole determinative della genitorialità: la maternità surrogata e il superiore interesse del minore*, in AA.VV., *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?*, in *Quad. di Familia*, a cura di U. Salanitro, Pacini, Pisa 2020, 317 ss., e, dello stesso, *La maternità surrogata ritorna alle Sezioni Unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 1048 ss.; A.G. GRASSO, *La costituzione del rapporto con la madre intenzionale nella surrogazione solidale*, in *Quad. di Familia*, a cura di U. Salanitro, sopra cit., 347 ss., e, dello stesso, *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Giappichelli, Torino 2022; S. STEFANELLI, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2021; A. MORACE PINELLI, *Non si attende il legislatore. Lo spinoso problema della maternità surrogata torna all'esame delle Sezioni unite*, in [Giustizia Insieme](#), 10 maggio 2022, e, dello stesso, pure *ivi*, *Le persistenti ragioni del divieto di maternità surrogata e il problema della tutela di colui che nasce dalla pratica illecita. In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite*, 3 novembre 2022, nonché *La maternità surrogata lede sempre la dignità della donna. Le ragioni di un divieto che non confligge con la tutela del nato dalla pratica illecita*, in *Dir. fam. e pers.*, 3/2023, 1258 ss.; M. BIANCA, *Il travagliato percorso della tutela del bambino nato da maternità surrogata. Brevi note a margine dell'ordinanza di rinvio alle Sezioni unite n. 1842 del 2022*, in [Giustizia Insieme](#), 27 ottobre 2022, e, della stessa, *Le Sezioni Unite e i figli nati da maternità surrogata: una decisione di sistema. Ancora qualche riflessione sul principio di effettività nel diritto di famiglia*, 6 febbraio 2023; pure *ivi*, G. LUCCIOLI, *La maternità surrogata di nuovo all'esame delle Sezioni Unite. Le ragioni del dissenso*, 28 ottobre 2022; G.L. GATTA, *Surrogazione di maternità come «reato universale»? A proposito di tre proposte di legge all'esame del Parlamento*, in [Sistema Penale](#), 2 maggio 2023; F. DISALVO, *Gli accordi di maternità surrogata tra autodeterminazione procreativa e migliore interesse del minore*, in *Dir. fam. e pers.*, 3/2023, 1177 ss.; nella stessa Rivista, A. PISU, *La gestazione per altri: problemi e prospettive tra pregiudizi e complessità*, 1/2024, 374 ss. Ancora *ivi*, in prospettiva comparatistica, G. GIAIMO, *La gestazione per altri. Persistenti criticità e prospettive di regolamentazione in chiave comparatistica*, 2/2023, 698 ss. Inoltre, A. SCHILLACI, *Le gestazioni per altri: una sfida per il diritto*, in [Biolaw Journal](#), 1/2022, 12 aprile 2022, 49 ss.; pure *ivi*, S. ZULLO, *Dal divieto alla regolamentazione "a contratto" della gestazione per altri. Ragioni normative a confronto*, 2/2024, 28 giugno 2024, 115 ss., e I.R. PAVONE, *Gestazione per altri e turismo procreativo: dalla proibizione alla regolamentazione?*, 4/2024, 20 dicembre 2024, 281 ss., nonché A. RENDA, *Ancora sulla surrogazione di maternità. Ragioni del divieto e tecniche di tutela del nato*, in *Europa e dir. priv.*, 2023, 281 ss., e, dello stesso, *Maternità surrogata all'estero e status del nato: le Sezioni Unite confermano l'intrascrivibilità e ribadiscono la via dell'adozione in casi particolari*, in [Corti supreme e salute](#), 1/2023, 45 ss.; G. MINGARDO, *Le Sezioni Unite si pronunciano (nuovamente) sulla gestazione per altri: è stato detto davvero tutto?*, in [Nomos](#), 1/2023, 1 ss.; M. D'AMICO, *Il "reato universale" di maternità surrogata nei progetti di legge all'esame del Parlamento*, in [Osservatorio costituzionale](#), 4/2023, 1° agosto 2023, 4 ss.; A. D'ALOIA, *Serve davvero il 'reato universale' di maternità surrogata?*, Editoriale, in [federalismi.it](#), 25/2023, 18 ottobre 2023, IV ss.; i contributi che sono in AA.VV., *Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte*, cit., in *La circolazione degli status familiari e il problema dei nati da maternità surrogata*, 167 ss.; A.R. VITALE, *Notazioni*



Il vero è che un diritto alla genitorialità ad ogni costo non rientra nel quadro costituzionale⁵⁷; e, tuttavia, una soluzione pienamente appagante, soprattutto nell'interesse superiore del minore, non può aversi (e non si ha), quanto meno non la si ha, a mio modo di vedere, laddove la si dimandi in via esclusiva al legislatore. Ferma, infatti, la premessa secondo cui la gestazione per conto terzi è comunque da considerare illecita, ne dovrebbe discendere piana la conseguenza per cui il figlio così generato dovrebbe essere sottratto alla coppia committente. Un esito, questo, che potrebbe tuttavia rivoltarsi a mo' di *boomerang* contro il minore laddove si siano nel frattempo consolidati vincoli affettivi dei quali non può non tenersi conto. Di contro, neppure può accedersi, sempre e comunque, all'ordine di idee che lo stesso rimanga presso la coppia stessa ed acquisisca pertanto lo *status* di figlio dei componenti di quest'ultima. La qual cosa, a tacer d'altro, incoraggierebbe quella prassi già oggi alquanto diffusa di "turismo riproduttivo" che è pur sempre alquanto deplorabile.

Il vero è che qui si rende necessario vedere caso per caso quale sia la soluzione che fa pagare il costo minore, soprattutto appunto al minore. Ciò che può farsi solo a mezzo di una disciplina normativa *per essentialia* che quindi dimandi in ultima istanza ai pratici, ai giudici ed agli operatori dei servizi sociali, l'assunzione della decisione maggiormente adeguata alle complessive esigenze del caso.

7. La tipizzazione dei rapporti intercorrenti tra le persone che danno vita ad una unione "parafamiliare" rispetto a quelli propri dei coniugi e il divieto di qualsivoglia discriminazione nel trattamento riservato ai figli

È parimenti vero, poi, che nei tempi di transizione si ha sempre, dove più dove meno, una situazione confusa, proprio perché *in fieri*. Questo è ciò che accade anche nel tempo presente

sui principali profili problematici della maternità surrogata, in [Archivio giuridico online](#), 2/2024, 761 ss.; R. LA MANNA, *Maternità surrogata: tra inerzia legislativa e incertezze giurisprudenziali*, in [Famiglia](#), 2/2024, 235 ss., e, nella stessa *Rivista*, G. DI ROSA, *Problemi e prospettive in tema di procreazione medicalmente assistita*, 4/2024, 419 ss., spec. 433 ss., e C. CARICATO, *Gravidanza per altri: la parola al legislatore*, 6/2024, 723 ss. Infine, M. PORCELLI, *Gestazione per altri, tra desiderio di procreazione e tutela del minore d'età*, ESI, Napoli 2025; M. GHEZZI, [Riflessioni a margine della maternità surrogata, una pratica che "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane"](#), in questa *Rivista*, 2025/I, 24 marzo 2025, 334 ss., ed ivi anche riferimenti di diritto comparato; S. TALINI, *Corte costituzionale e legislatore nella protezione dei figli delle coppie same sex. Il progressivo affievolirsi del limite della discrezionalità*, cit.; F. RINALDI, *La vita che nasce, a proposito di gestazione per altri e vincoli di solidarietà: il duttile senso di umanità*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2/2025, 13 maggio 2025, 1 ss.].

⁵⁷ Cfr. al punto di vista qui espresso quelli manifestati da E. MIGLIACCIO, *"Famiglia omoaffettiva" e diritto alla genitorialità*, in AA.VV., *Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte*, cit., 61 ss., e ora, A. SASSI, *La genitorialità nel sistema di protezione della persona*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1/2025, 17 ss., spec. 38 ss.



in relazione ad alcune delle più salienti vicende dell'istituto familiare. Dal punto di vista della prole e del suo preminente interesse, ogni discriminazione, più o meno grave che sia, resta comunque intollerabile. Sta di fatto che non può neppure ammettersi la piena omologazione alla famiglia in senso stretto di formazioni che pure, per taluni aspetti le somigliano, ma che restano ad ogni buon conto da questa diverse.

Il nodo sta nella relazione di coppia; quella che, poi, viene a stabilirsi tra la stessa e la prole discende linearmente dal modo con cui la prima è definita e messa a punto.

Né il carattere eterosessuale della coppia coniugata né il fondamento matrimoniale della famiglia dalla stessa costituita risultano comunque – come si è veduto e si tiene qui a ribadire –, alla luce di quanto è in atto stabilito nell'art. 29, disponibili. Non facendosi luogo – come si è fatto poc'anzi notare – alla riscrittura del dettato costituzionale, è verosimile attendersi che abbia a continuare il *pressing* sui giudici perché riconoscano ciò che il legislatore costituzionale (e, a seguire, quello comune) non ha voluto o non è stato in grado di riconoscere. Solo che in tal modo, a tacer d'altro, seguirà ad accentuarsi lo squilibrio in atto esistente nei ruoli istituzionali, con grave torsione del figurino costituzionale sia per ciò che attiene alle dinamiche della forma di governo che di quelle caratterizzanti la forma di Stato⁵⁸.

Restando, ad ogni buon conto, al presente, se il carattere e il fondamento suddetti sono ciò che fa l'essenza della famiglia e ne dà l'identità, è chiaro che in qualcosa la famiglia stessa deve pur distinguersi rispetto ad altre formazioni sociali ad essa affini. A mia opinione, al di là di ciò che risulta dal terzo comma dell'art. 30, la distinzione va ricercata nel rapporto di coppia, più (e prima ancora) che sul versante di quello con i figli, non meritevoli di essere penalizzati per il fatto che i genitori risultino non coniugati, in quanto aventi lo stesso sesso ovvero perché conviventi, tanto più laddove si siano nel frattempo formati vincoli affettivi il cui forzoso venir meno, pur se dettato dal bisogno di tenere fermo il rispetto della disciplina vigente, potrebbe essere causa di traumi a volte non rimediabili in capo ai minori. Dovrebbe, dunque, farsi luogo ad una tipizzazione degli *status* delle persone componenti, rispettivamente, la coppia coniugata, nell'accezione costituzionale del termine, e quella non coniugata; ciò che, però, è contrastato da un *trend* decisamente volto – come si è veduto – nel senso della loro omologazione ed espressivo di una strutturale “modifica tacita” della Carta venuta a formazione per via legislativa e giurisprudenziale, una modifica che rende, dunque, eloquente testimonianza dello scollamento esistente tra il dettato costituzionale e il complesso di materiali normativi e fattuali sottostanti che dovrebbero piuttosto svolgerlo ed inverterlo nell'esperienza.

⁵⁸ Se ne possono vedere, volendo, le più salienti movenze nei miei *Torsioni della forma di governo, riflessi sulla forma di Stato, ricerca dei possibili rimedi*, in *La Costituzione e le transizioni del XXI secolo*, a cura di A. Papa, in [PasSaggi costituzionali](#), 2/2024, 27 ss., e [Teoria della Costituzione e riorganizzazione del potere, tra regole istituzionali e regolarità della politica](#), in questa [Rivista](#), 2024/III, 9 dicembre 2024, 1366 ss.



Quanto alla condizione dei minori, risolutivo è, ad ogni buon conto, il loro preminente interesse quali soggetti particolarmente deboli ed esposti; ed è perciò che la condizione stessa, rivista alla luce delle indicazioni offerte dai principi di base dell'ordinamento, non può patire forma alcuna di discriminazione. È questa infatti – come si è venuti dicendo – l'autentica *Grundnorm* del regime giuridico della famiglia, frutto di una lettura seppur parzialmente “correttiva” del dettato costituzionale, e bisognosa quindi di rispecchiarsi fedelmente nell'esperienza. Ed è, perciò, alla luce di essa che il complesso degli enunciati relativi alla famiglia richiede di essere orientato verso i principi fondamentali della Carta ed inteso alla luce di essi, come pure va orientata ed intesa la disciplina “subcostituzionale”, specie laddove dovesse risultare – come si è veduto a riguardo della unicità della condizione dei figli – ancora più avanzata dello stesso quadro costituzionale.

8. *L'interpretazione “conforme” endocostituzionale, ovvero sia la rilettura degli enunciati specificamente riguardanti la famiglia in senso assiologicamente orientato ed in considerazione di talune indicazioni offerte dalla disciplina subcostituzionale*

La tecnica della interpretazione conforme può, dunque, valere (e nei fatti vale) non soltanto – come pure si è rilevato da una sensibile dottrina⁵⁹ – al piano della ricostruzione semantica degli enunciati di fonti subcostituzionali (in senso lato) nel loro rapporto con quelli costituzionali ma altresì, a mia opinione⁶⁰, a quello della ricognizione del significato di questi ultimi, messo a punto e colto nella sua essenza alla luce delle indicazioni date dai principi fondamentali dell'ordinamento nel loro fare “sistema”⁶¹; e vale altresì al fine della determinazione del significato posseduto dai principi stessi considerati nei loro reciproci rapporti (nel qual caso – come si vede – prende forma un'*interpretazione circolarmente conforme*) come pure alla luce delle indicazioni venute dalle discipline normative subcostituzionali che si reputino idonee a dare diretta ed immediata specificazione-attuazione ai principi stessi. E qui rileva particolarmente il modo con cui l'art. 3 si salda all'art. 2, laddove fa riferimento, per un verso, ai diritti inviolabili della persona considerata sia *uti singula* che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, la prima delle quali – come si diceva – è proprio la famiglia, e, per un altro verso, ai doveri inderogabili dei genitori, comunque espressivi, ciascuno per la propria parte e, soprattutto, tutti assieme della solidarietà, valore

⁵⁹ V., part., C. CARUSO, *L'interpretazione conforme alla Cedu e i «diritti a somma zero»*, in *Scritti per Roberto Bin*, a cura di C. Bergonzini - A. Cossiri - G. Di Cosimo - A. Guazzarotti - C. Mainardis, Giappichelli, Torino 2019, 457 ss.

⁶⁰ V., infatti, da ultimo, il mio *Carte dei diritti e dinamiche della normazione, dal punto di vista della teoria della Costituzione*, in [Dirittifondamentali.it](https://www.dirittifondamentali.it), 3/2024, 20 dicembre 2024, 364 ss., spec. 368 ss., ed [ivi](#) ulteriori ragguagli.

⁶¹ ... risolvendosi, pertanto, per intero l'interpretazione in parola in quella sistematica, nella sua densa e maggiormente qualificante espressione, assiologicamente orientata.



fondante dell'ordinamento, in quanto fattore di unificazione-integrazione permanente della comunità ed espressione eminente della identità della Repubblica assiologicamente qualificata⁶².

Nulla di strano è, peraltro, da vedere nel fatto che disposti di forma non costituzionale si reputino idonei a portare ancora più in alto la tutela accordata dalla stessa Carta ai diritti ed alla dignità della persona. L'interpretazione costituzionale attinge in modo incessante dai serbatoi offerti da fonti sottostanti – come si è poc'anzi accennato, con richiamo alla felice intuizione teorica di A. Ross –, oltre che *omisso medio* dall'esperienza in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni, quanto necessita al fine di dar modo alla Carta di adeguarsi costantemente a nuovi e pressanti bisogni manifestati dal corpo sociale, senza dover allo scopo andare incontro a frequenti aggiornamenti con le procedure dalla stessa Carta stabilite, peraltro di ardua e problematica realizzazione. Nulla, ad ogni buon conto, toglie che, pur laddove alcune letture si siano ormai affermate in modo indiscusso ed anzi proprio per ciò, se ne abbia quindi la “razionalizzazione” positiva, la quale poi non poche volte sollecita ulteriori riletture, in parte nel segno della continuità ed in parte in quello della discontinuità, con un moto – come si vede – circolare senza fine⁶³.

⁶² Con riguardo al principio di solidarietà, la dottrina è, per vero, assai copiosa, risultando sia da riflessioni di ordine generale che da altre specificamente riguardanti taluni campi di esperienza in cui se ne ha riscontro. *Ex plurimis*, v., dopo S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Bari - Roma 2014, F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna University Press, Bologna 2016, e, più di recente, T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2022, 26 settembre 2022, 1 ss.; G. COMAZZETTO, *La solidarietà necessaria. Metamorfosi di un principio nell'orizzonte costituzionale europeo*, Jovene, Napoli 2023; F. LUCHERINI, *La solidarietà come fondamento relazionale dei diritti sociali. L'esperienza italiana in prospettiva comparata*, in *Quad. cost.*, 4/2023, 943 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *I doveri di solidarietà*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, cit., 79 ss.; C. SALAZAR, *Sui diritti sociali e il principio di solidarietà*, in *Rivista AIC*, 1/2024, 14 marzo 2024, 188 ss., e A. RIVIEZZO, *Di norma solidale. Costituzione e progetto sociale nell'acquis della solidarietà*, FrancoAngeli, Milano 2024. Inoltre, i contributi che sono nel fasc. monografico dedicato a *I percorsi della solidarietà nello stato costituzionale: nuovi attori e problemi, tra Costituzione e politiche europee*, a cura di A. Buratti, in *Diritti comparati*, Special Issue V (2024), e gli altri che sono negli Atti del Convegno e della *Call for paper* su *In dialogo con Serio Galeotti a cento anni dalla nascita: dei grandi temi del diritto costituzionale*, Bergamo 15 dicembre 2022, a cura di B. Pezzini, Giappichelli, Torino 2024. Infine, con specifico riguardo alla dimensione sovranazionale, P. MENGOZZI, *L'idea di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, Bologna University Press, Bologna 2022; C. MASSAROTTI, *Il principio di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, in *Astrid*, 6/2024, 22 aprile 2024, e A. PISAPIA, *The Solidarity Principle as a Founding Principle in the EU Health Policies*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 15/2024, 26 giugno 2024, 113 ss.

⁶³ È ciò che si è, ad es., avuto in ambito sovranazionale con la Carta di Nizza-Strasburgo, venuta alla luce – come si sa – a finalità di “razionalizzazione” di anteriori acquisizioni giurisprudenziali in fatto di salvaguardia dei diritti fondamentali che, poi, ha, a sua volta, sollecitato la formazione di ulteriori orientamenti giurisprudenziali non sempre, per vero, nel segno della continuità evolutiva rispetto a quelli pregressi.



Gli stessi principi fondamentali non si sottraggono a questo destino, secondo quanto è stato di recente testimoniato dalle novità introdotte nell'art. 9, novità che, in via di principio, sono da valutare positivamente laddove si reputino idonee a far espandere la vis prescrittiva degli enunciati, a rendere cioè ancora più saldi i principi stessi e fedeli alla loro matrice originaria⁶⁴.

Se ci si pensa, in molti campi di esperienza (e non solo, dunque, in ambito familiare), si sono registrate discipline positive e indirizzi giurisprudenziali fortemente innovativi rispetto al passato ed aventi la comune connotazione di puntare alla piena equiparazione nel trattamento di persone aventi sesso diverso ovvero eguale orientamento sessuale. Ebbene, a rigore, mentre per l'un verso si è in presenza di regolazioni e/o decisioni dei giudici nel segno dell'attuazione del precetto costituzionale (così, ad es., con la recente pronuncia del giudice costituzionale riguardante la trasmissione del cognome della madre al figlio⁶⁵), per l'altro si è,

⁶⁴ La riforma in parola ha – com'è noto – sollecitato un animato confronto in merito ai pregi ovvero ai difetti dalla stessa esibiti, del quale tuttavia nulla può qui dirsi.

⁶⁵ V. [Corte cost. n. 131 del 2022](#) e, in dottrina, tra gli altri, M. BIANCA, *La decisione della Corte costituzionale sul cognome del figlio e il diritto di famiglia mobile. Riflessioni sulla funzione della Corte costituzionale nel sistema di effettività dei diritti*, e M. SESTA, *La cedevole tutela dell'identità del figlio nelle nuove regole di attribuzione del cognome*, entrambi in [Giustizia Insieme](#), 13 luglio 2022; M.A. IANNICELLI, *Identità e cognome familiare*, in *Enc. dir., I tematici*, IV (2022), *Famiglia*, cit., 600 ss.; L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in questa *Rivista*, 3/2022, 6 settembre 2022, 1075 ss.; E. SCALCON, *L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent'anni*, in [federalismi.it](#), 27/2022, 19 ottobre 2022, 155 ss.; P. BONINI, *Sulla modulazione temporale degli effetti delle decisioni di incostituzionalità. Il cognome familiare tra ragionevolezza e opportunità*, in *Arch. giur. online Archivio giuridico online*, 2/2022, 931 ss.; N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in [Nomos](#), 3/2022, 1 ss.; M.E. LA TORRE, *I diritti della famiglia, matrimonio e divorzio*, cit., 657 ss.; G. MAGGIO, *Trasmissione del cognome ai figli e gestione del disaccordo tra genitori: attualità e prospettive*, in *Dir. success. e fam.*, 1/2024, 43 ss.; M.N. BUGETTI, *Il cambiamento del cognome dei figli minorenni tra giudice civile e amministrativo*, in [Giustizia Insieme](#), 14 aprile 2025, nonché, in prospettiva comparata, L. MURA, *Il modus operandi nella sent. n. 131 del 2022 della Corte costituzionale sul cognome dei figli a confronto con i sistemi della UE e della CEDU*, in questa *Rivista*, 2/2023, 4 maggio 2023, 332 ss., e G. PALOMBINO, *Si scrive identità personale, si legge identità familiare: l'attribuzione del cognome in Italia e in Spagna, tra falsi miti e alcune certezze*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 3/2023, 831 ss., spec. 844 ss. Sul diritto al nome, di recente, v., utilmente, G. DI ROSA, *Diritto al nome e rapporti di filiazione*, in *Dir. fam. e pers.*, 4/2024, 1662 ss. Infine, v. i contributi al focus su *La riforma dell'attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, legislatore e famiglia*, che sono in [federalismi.it](#), 11/2025, 14 aprile 2025. In giurisprudenza, v., poi, di recente, [Corte cost. n. 53 del 2025](#), con riferimento al diverso trattamento stabilito in merito all'attribuzione del cognome al minore d'età adottato dalla famiglia cui era stato in precedenza dato in affidamento e al maggiore d'età adottato dalla famiglia alla quale era stato affidato quando era minorenne. V., inoltre, Cass., Sez. I civ., 30 marzo 2025, n. 8369, in relazione al caso di contrasto tra i coniugi in relazione all'aggiunta del cognome materno a quello paterno al momento della nascita del figlio, laddove è, ancora una volta, dato centrale rilievo al preminente interesse della prole al fine della risoluzione della controversia.

Numerose e rilevanti questioni restano, nondimeno, ad oggi aperte, a motivo della perdurante mancanza di una disciplina organica della materia, specie per ciò che riguarda i casi in cui entrambi i genitori abbiano doppio cognome ovvero si intenda scomporre il doppio cognome trasmettendone solo una parte – ciò che non è ad oggi



a conti fatti, sancita l'integrazione della lettera dell'enunciato a mezzo di un frammento di norma originariamente mancante, aggiungendosi al divieto costituzionale di discriminazione in base al sesso altresì quello relativo all'orientamento sessuale. Un esito, questo, peraltro, in via generale raggiunto per effetto del recepimento di Carte dei diritti che, venute alla luce posteriormente alla nostra, lo prevedono.

9. *Varianti dello standard costituzionale e torsioni del modello, riviste alla luce di alcune consuetudini culturali di riconoscimento diffuse e radicate nel corpo sociale*

Rimane, tuttavia, non chiarita la questione spinosa cui si è poc'anzi fatto cenno, per ciò che attiene a come stabilire quando si sia in presenza di varianti dello *standard* costituzionale comunque idonee a rientrare nella cornice del dettato della Carta e quando invece di soluzioni affermatesi nell'esperienza o ad oggi in via di formazione che si pongano quali autentiche modifiche tacite del figurino costituzionale. Indicazioni preziose possono al riguardo aversi attingendo a quelle *consuetudini culturali* di riconoscimento, alle quali si è già fatto richiamo, specie se avvalorate dal diritto vivente, tanto più poi se sorrette da convergenti e solidi indirizzi delle Corti europee che – com'è noto – instaurano un ormai pressoché quotidiano "dialogo" con i giudici nazionali. Convergenze che, per la loro parte, rendono concreta e tangibile quella integrazione delle Carte nei fatti interpretativi, di cui dichiara da tempo di volersi fare interprete e garante la giurisprudenza costituzionale ([sent. n. 388 del 1999](#) e succ.).

Ora, non spetta a me fare qui luogo ad una puntuale disamina delle questioni appena evocate che richiederebbe uno spazio che non mi è concesso come pure competenze che sono certo di non possedere. D'altronde, il riscontro delle consuetudini culturali, alle quali ho ripetutamente fatto richiamo, rimanda a studi soprattutto di ordine non giuridico ma sociologico e di altro genere ancora chiaramente esorbitanti l'ambito ristretto entro il quale la riflessione qui svolta ha modo di svolgersi.

Solo un paio di cose possono, invero, considerarsi sicure.

La prima è che l'istituto familiare si è col tempo profondamente trasformato (o, meglio, si va in rilevante misura trasformando) ed appare oggi esibire lineamenti di fondo sensibilmente diversi da quelli che aveva al tempo della redazione della Carta. Una trasformazione che è stata (ed è), a un tempo, giuridica e sociale, segnata per l'un verso da tappe di non poco momento, tra le quali principalmente la riforma di cui cade oggi il mezzo secolo di vita, preceduta ed

consentito – o, ancora, si vogliano dare ai figli cognomi diversi, e via dicendo. Di certo, ad ogni buon conto, questo grumo così complesso di questioni non si scioglie a modo a dar credito all'iniziativa, francamente provocatoria, dell'on. Franceschini, secondo cui ai figli dovrebbe essere trasmesso il cognome della sola madre; la qual cosa – com'è chiaro – si tradurrebbe nella sostituzione alla plurisecolare, squilibrata soluzione di natura patriarcale di una parimenti squilibrata di segno opposto.



accompagnata da plurimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ora più ed ora meno marcati, comunque meritevoli di considerazione che, proprio a motivo della varietà delle loro articolazioni, testimoniano un approccio metodico-teorico “plurale” al dettato costituzionale, riguardante punti di non secondario rilievo, ferme nondimeno restando alcune indicazioni essenziali, cui si è poc’anzi fatto cenno.

La seconda è che l’istituto familiare appare al presente attraversato da non poche tensioni e vere e proprie contraddizioni interne, forse da una sostanziale inquietudine di cui appare arduo stabilire i segni che potranno rendersi in futuro manifesti. Rispondere al quesito “*dove va la famiglia?*”⁶⁶ è, insomma, un autentico azzardo, tanto più poi se la questione è rivista nel quadro più ampio delle complessive trasformazioni sociali in corso, delle quali è parimenti arduo stabilire i prossimi sviluppi e gli esiti finali (ammesso che si diano).

La famiglia, insomma, è ad oggi alla ricerca di un suo *ubi consistam*, di una quiete interiore e di una identità non raggiunta. Non consola di certo il rilievo che è questo uno dei segni del tempo presente in cui anche i bisogni maggiormente avvertiti e le più diffuse credenze sono oggetto di animate discussioni. Né consola rifugiarsi stancamente nel luogo comune per cui quello di oggi è tempo di passaggio o tempo di crisi, dal momento che, dove più e dove meno, è sempre stato così e così verosimilmente sempre sarà.

Questo studio – come si vede – non ha una conclusione né confesso di aver avuto in partenza la pretesa di darla. L’odierna congiuntura, offuscata da nubi minacciose, non è buona per tirare le somme; tutt’all’inverso, può solo dar conto, con molta approssimazione, delle questioni ancora aperte, nella convinzione peraltro che di qui a breve altre ancora ad esse si aggiungeranno, seguitando ad investire la formazione primigenia della società.

⁶⁶ ... e, per ciò pure, di riflesso, “*dove va la società?*”.